

426.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni	24857	
Disegni di legge:		
(Annunzio)	24857	
(Approvazione in Commissione)	24857	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	24858	
(Presentazione)	24879	
(Trasmissione dal Senato)	24857	
Disegno di legge (Discussione):		
Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disci- plina della attività sementiera (3894)	24864	
PRESIDENTE	24864	
DULBECCO	24875	
MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	24868	
PEGORARO	24869	
PREARO, <i>Relatore</i>	24864	
TASSI	24868	
TRUZZI, <i>Presidente della Commissione</i>	24879	
		PAG.
		Proposte di legge:
		(Approvazione in Commissione)
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)
		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)
		(Ritiro)
		(Trasmissione dal Senato)
		Interrogazioni, interpellanze e mozione (An- nunzio)
		24857
		24858
		24858
		24857
		24857
		24880
		Interrogazioni (Svolgimento):
		PRESIDENTE
		ACHILLI
		DELFINO
		RAICICH
		SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
		TOCCO
		TOZZI CONDIVI
		24858
		24862
		24863
		24859
		24859, 24860, 24863
		24861
		24863
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)
		24858
		Sostituzione di commissari
		24858
		Ordine del giorno della seduta di domani
		24880
		Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo
		24881

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 novembre 1975.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Allocca, Miotti Carli Amalia, Reale Giuseppe e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro di grazia e giustizia:

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena » (4128);

dal ministro del commercio con l'estero:

« Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a superare, per l'anno 1975, i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (4129).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

Senatori SANTALCO ed altri: « Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (approvato da quella VIII Commissione permanente) (4130);

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 » (approvato da quel consesso) (4131);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 » (approvato da quel consesso) (4132).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Bologna ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, concernente la materia dell'imposta di successione » (2185).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni delle Commissioni del 20 novembre 1975, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione (Giustizia):

BIANCO ed altri: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (3391-B);

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (approvato dal Senato) (3858);

« Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia » (approvato dalla II Commissione del Senato) (2635);

Senatori SICA ed altri: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (approvato dalla II Commissione del Senato) (3645), con modificazioni;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

della X Commissione (Trasporti):

« Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3812), con modificazioni e con il titolo: « Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 » (approvato dal Senato) (4099) (con parere della II, della IV, della V, della XI e della XII Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

CERVONE e GIORDANO: « Modificazioni al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 » (4079) (con parere della I Commissione);

BEMPORAD ed altri: « Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica » (4091) (con parere della V Commissione).

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la X Commissione (Trasporti), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

MAROCO ed altri: « Proroga del contributo sul migliatico » (3653);

IANNIELLO: « Interpretazione autentica della legge 19 maggio 1975, n. 223, concernente " Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079 », relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3836).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Sostituzione di commissari.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani i deputati Cabras, Micheli Pietro, Lospinoso Severini, Speranza in sostituzione dei deputati Allegri, Armato, Biagioni e Bubbico, dimissionari.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Raicich, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere — premesso che con apposita circolare il ministro della pubblica istruzione istituì in via sperimentale, presso alcuni conservatori, licei artistici ad indirizzo musicale, il cui primo ciclo di studi si conclude quest'anno, e altresì che con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 gennaio 1975 sono state fissate le modalità per gli esami di maturità artistica ad indirizzo musicale —: quali sono gli accessi universitari immediati cui tale titolo dà eventualmente diritto; se è prevista la possibilità per i maturati di queste scuole di frequentare l'anno integra-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

tivo e propedeutico per l'accesso a tutte le facoltà universitarie; se la suddetta maturità debba essere considerata titolo valido per l'inclusione nelle graduatorie per l'insegnamento dell'educazione musicale e per le libere attività musicali nelle scuole a pieno tempo e se dia diritto a partecipare ai corsi abilitanti ordinari per l'insegnamento della musica » (3-03228).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*: Con decreto ministeriale 1° settembre 1975, il diploma di maturità artistica ed orientamento musicale che si consegue al termine del quadriennio sperimentale dei licei artistici ad orientamenti musicali istituiti presso alcuni conservatori di musica è stato riconosciuto titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'automatica iscrizione al corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo presso l'università degli studi di Bologna, oltre che per la frequenza del corso annuale integrativo di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, propedeutico per l'accesso a tutte le facoltà universitarie.

Non è possibile, invece, considerare il diploma di maturità artistica ad orientamento musicale valido ai fini dell'esercizio professionale dell'insegnamento, per il quale occorre un diploma finale rilasciato dai conservatori di musica. Ne consegue che tale diploma non può dare diritto né all'inclusione nelle graduatorie per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole, né alla partecipazione ai corsi abilitanti per l'insegnamento medesimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Raicich ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RAICICH. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario, risposta non tanto in sé tardiva, quanto è tardivo il decreto ministeriale, arrivato appena nel mese di settembre del 1975, dopo aver lasciato in uno stato di incertezza penosa quanti, sulla scorta della sperimentazione introdotta presso alcuni conservatori, erano approdati ad una maturità artistica ad indirizzo musicale. Non si può affermare che al Governo sia mancato il tempo di provvedere e prevedere le forme di ingresso di questi stu-

denti nelle università. Il tempo intercorso tra l'istituzione dei corsi sperimentali e l'espletamento dei primi esami di maturità artistica ad orientamento musicale è stato esattamente di quattro anni; per quattro anni il Governo non ha ritenuto opportuno intervenire. Si può considerare, d'altra parte, seppur tardiva, ragionevole la disposizione che consente l'ingresso diretto al corso dell'università di Bologna, sia pure con tutte le riserve già espresse dalla nostra parte politica in ordine a questo corso di laurea o dipartimento: esso è praticamente l'unico dipartimento attualmente esistente nelle università italiane, dopo che per anni in quest'aula e nelle Commissioni si è parlato di dipartimenti. Si gradirebbero invece informazioni più particolareggiate sull'organizzazione dei corsi integrativi cui il sottosegretario ha fatto cenno, giacché l'esperienza dei corsi integrativi già istituiti da molti anni per gli istituti magistrali ed i licei artistici è un'esperienza che il Governo, in una recente seduta della Commissione pubblica istruzione della Camera, ha dovuto definire profondamente deludente e meritevole di una riflessione e di una correzione.

L'ultima parte della risposta dell'onorevole sottosegretario non mi lascia soddisfatto, ove si consideri il bisogno urgente che esiste, e che emerge da una vasta domanda di corsi integrativi musicali presso le scuole elementari e presso le scuole medie, sollecitata dagli organi collegiali della scuola istituiti da più di un anno e che potrebbe trovare un titolo valido in un diploma finale conseguito da questi ragazzi qual è quello cui è fatto cenno nell'interrogazione. In altre parole, se si considera che abbiamo un numero di conservatori musicali che è esattamente pari al doppio di quello esistente nella Repubblica federale tedesca, con un risultato di livello di cultura musicale indubbiamente molto inferiore, con un andazzo, cioè, tendente alla proliferazione delle istituzioni e non alla loro qualificazione, la conseguenza che ne possiamo trarre — da cui deriva l'insoddisfazione per questa parte della risposta — è che questi conservatori, ove la formazione professionale sia congiunta ad una seria formazione culturale, dovrebbero essere indirizzati specificamente alla preparazione didattica. Ciò tanto più che è nelle intenzioni del Governo, nelle intenzioni di tutte le forze politiche, allargare quel ristretto margine conseguito con la legge 31 dicembre 1962 che, per la pri-

ma volta nella legislazione italiana, ha introdotto un'ora obbligatoria di educazione musicale nella scuola media, il che, per altro, ci lascia in coda a tutte le nazioni da questo punto di vista. Se vogliamo avviarcì verso un allargamento della cultura musicale, e ad un allargamento, perciò, anche del gusto e della sensibilità artistica del nostro paese, ecco che l'istituzione di licei musicali — per ora, sperimentali — presso conservatori di musica potrebbe essere utilizzata, a mio avviso, in modo più proficuo. Pertanto, signor Presidente, per questa parte della risposta alla mia interrogazione non mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, entrambe dirette al ministro della pubblica istruzione, saranno svolte congiuntamente: Tocco « per sapere in relazione a quale preciso dettato di legge egli abbia dato di recente disposizioni attraverso circolari, telegrammi e lettere tendenti a statuire che i consigli di classe e di istituto dovranno tenere le proprie adunanze escludendo il pubblico. Per sapere se egli ritenga che tale esclusione falsa lo spirito e la sostanza dei decreti delegati che sulla materia tacciono, per cui il conflitto ormai in atto sull'argomento potrà essere risolto solo rifacendosi ai criteri orientativi di carattere generale che, per i casi consimili, prevedono sempre riunioni aperte al pubblico. Per sapere, infine, se ritenga il ministro di dover dare a tal proposito nuove e precise disposizioni interpretative della legge nel senso di cui sopra, tenendo presente che la partecipazione corale della comunità al rinnovamento della scuola avrà luogo non già restringendo la misura della partecipazione stessa, ma esaltandola per quanto possibile onde soddisfare realmente l'ansia partecipazionistica e autogestionale della comunità, premessa ad ogni effettivo e concreto avanzamento democratico » (3-03426);

Achilli « per conoscere i motivi dell'atteggiamento sistematicamente negativo del Ministero su ogni richiesta di pubblicità nell'attività degli organi scolastici, e di indicazioni riduttive sugli stessi diritti di partecipazione sanciti da norme di legge. In particolare: a) premesso che il decreto 31 maggio 1974, n. 416, prevede che i consigli di istituto abbiano potere di autoregolamentazione, limitata solo dalle norme di legge, e che tra tali norme ve ne è una che impone la pubblicità degli atti, ma

nessuna che vieti altre forme più ampie di pubblicità, si desidera conoscere per quale motivo il ministro sia più volte intervenuto tentando di bloccare delibere di organismi che intendevano darsi una regolamentazione più aperta, e in ogni caso su quali fondamenti giuridici poggia tale intervento su materie riservate alla competenza dei consigli eletti; b) premesso che la legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede esplicitamente il diritto dei rappresentanti eletti dagli studenti universitari a partecipare alle riunioni dei consigli di facoltà quando queste non riguardino questioni esclusivamente concernenti i professori di ruolo, si desidera sapere con quale fondamento il ministro, con telegramma n. 2240 all'università di Salerno, abbia voluto stabilire che tale partecipazione va ristretta a taluni soltanto dei tipi di seduta previsti dalla legge citata; in particolare, poiché il legislatore ha conferito ai rappresentanti il « diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengano di interesse degli studenti », si desidera sapere come possa essere giudicato non di interesse degli studenti il tema della individuazione dei corsi di insegnamento da attivare » (3-03514).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La questione della pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola ha formato oggetto di ampie e articolate prese di posizione da parte del ministro della pubblica istruzione nei mesi scorsi in sede parlamentare e, più precisamente, nella VIII Commissione della Camera. In quella sede sono state ampiamente esposte le ragioni per le quali, in sede amministrativa, era impossibile dare alla questione stessa soluzione diversa da quella che è stata data.

Condizione vincolante era infatti la constatazione autorevolmente confermata dal Consiglio di Stato con parere n. 3332/74 del 10 gennaio 1975 che era la legge stessa, e precisamente l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, a non consentire la partecipazione del pubblico alle sedute dei consigli di circolo o di istituto.

Il principio sancito nel predetto articolo che — come è noto — fa esplicito riferimento alla pubblicità dei soli atti rientra,

del resto, nel generale principio per cui le sedute dei collegi amministrativi (tali sono i consigli di istituto) non sono per regola pubbliche, salvo espressa previsione legislativa.

In relazione a ciò è proprio nell'intento di prevedere una norma legislativa che consentisse — sia pure in termini da deliberare di volta in volta da parte dei consigli di istituto e di circolo e con le dovute garanzie — ad appartenenti alle componenti elettorali (genitori, alunni, docenti e non docenti) di presenziare alle sedute degli organi collegiali, è stato predisposto un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° ottobre ultimo scorso. Tale disegno di legge, predisposto sulla base delle esperienze sin qui realizzate, risponde alla esigenza di consentire, nel rispetto di talune garanzie atte ad assicurare l'ordinata funzionalità degli organi collegiali, la presenza degli elettori alle adunanze dei consigli di istituto. Si auspica, pertanto, che l'iniziativa di cui trattasi possa conseguire la sollecita approvazione del Parlamento.

Per quanto riguarda poi, in particolare, il punto *b*) dell'interrogazione dell'onorevole Achilli, si osserva che l'articolo 9 della legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede per i consigli di facoltà una gradualità di partecipazione per argomenti specifici e per qualificazione soggettiva dei partecipanti. Ha infatti riservato la competenza a decidere su questioni che concernono i docenti di ruolo agli stessi docenti di ruolo con esclusione di ogni altra componente; ha ammesso alle sedute con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati per le questioni che concernono l'attribuzione di incarichi; ha stabilito che i rappresentanti dei professori incaricati non stabilizzati e degli altri rappresentanti eletti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del primo comma dell'articolo in esame, possano partecipare alle sedute «... fuorché per quanto concerne la attivazione e il conferimento degli incarichi».

Tale gradualità di partecipazioni comporta come logica conseguenza una differenziazione nella composizione del consiglio di facoltà, talché ogni componente ha riservato un suo preciso spazio di competenza che va da quella generale del docente di ruolo a competenze via via più limitate degli altri componenti.

Pertanto non ammettendosi la semplice presenza nelle sedute di quei componenti

che non sono facultati — causa l'incompetenza derivante dalla norma sull'argomento in discussione — a parteciparvi a pieno titolo, sarebbe invero singolare la presenza dei rappresentanti degli studenti alle sedute del consiglio di facoltà, quale che siano le loro composizioni.

Appare quindi evidente che la presenza dei rappresentanti degli studenti può essere ammessa soltanto quando il consiglio di facoltà è riunito nella sua interezza, quando cioè possano intervenire i rappresentanti previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovendosi ritenere come sopra detto che alle altre sedute possono partecipare soltanto quei componenti ai quali, per la loro qualificazione soggettiva, il legislatore ha inteso riservare la trattazione di specifici argomenti.

A conferma di quanto precede, valga l'ultimo capoverso del terzo comma dell'articolo 9 in esame: « sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con la deliberazione motivata ». dove appare evidente che a pronunciarsi sulle proposte degli studenti sia « il consiglio » al completo e non una sola parte di esso; quindi, se è competente il consiglio nella sua interezza, può esserlo soltanto per quegli argomenti che il legislatore non ha riservato a composizioni più ristrette del consiglio di facoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOCCO. L'onorevole sottosegretario ha citato, a sostegno della impossibilità ad accedere alla richiesta di cui mi sono fatto promotore nella mia interrogazione, un parere che fu chiesto a suo tempo per cose ben diverse, e comunque inerenti all'università e non alla scuola media. Questo tentativo di utilizzare la stessa argomentazione per analogia mi pare che non possa essere adottato in quanto non pertinente.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il riferimento è stato fatto direttamente dal Consiglio di Stato, sia pure incidentalmente, ma su questa materia.

TOCCO. Incidentalmente, può darsi, ma non come parere del Consiglio di Stato richiesto *ad hoc* e quindi circostanziato come avrebbe dovuto essere.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

A parte questo, l'interrogazione ha ormai tale «età» che si è interposto nel frattempo un disegno di legge del Governo che tuttavia non è stato neanche trasmesso ad alcuno dei due rami del Parlamento.

Stando così le cose, non posso che palesare la mia insoddisfazione per la risposta, interpretando questo come un momento di attesa — mi si perdoni il bisticcio — in attesa che questo disegno di legge venga presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Achilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ACHILLI. La fredda e burocratica risposta frettolosamente letta dall'onorevole sottosegretario non ci consente evidentemente di essere precisi ed esaurienti nella replica, se non per rilevare la sostanziale elusione della domanda politica insita nell'interrogazione, con la quale chiedevano di conoscere i motivi politici dell'atteggiamento del Ministero sul problema della pubblicità dell'attività degli organi scolastici.

La realtà è, come giustamente osservava poc'anzi il collega Tocco, che noi siamo costretti a discutere interrogazioni che hanno perduto, a distanza di molto tempo dalla loro presentazione, non già la loro validità — questa rimane, poiché l'azione del Ministero, nel caso specifico, non è mutata — ma comunque la loro efficacia immediata, che deriva dalla tempestiva rispondenza ai fatti ed all'emozione che essi suscitano nell'opinione pubblica.

Nel caso in esame, c'è da dire che il paese aveva atteso ed ha partecipato al fatto nuovo costituito dall'elezione dei nuovi organi direttivi della scuola, prevista dai decreti delegati, nella convinzione che in tal modo si desse l'avvio ad un modo diverso di gestire la scuola. Ora, questo è per larga parte avvenuto; ma si è forse pensato che tutto ciò abbia determinato una situazione dirompente, al punto che è sembrato preferibile limitare comunque gli effetti di tale partecipazione. In effetti, io ritengo che i consigli di istituto siano organismi responsabili, e come tali abilitati a decidere essi stessi, nei singoli casi, se ammettere o meno il pubblico ai propri lavori. Naturalmente ci rendiamo perfettamente conto che tale forma di pubblicità non può essere ammessa indiscriminatamente, dal momento che gli argomenti che si trattano in questi organismi sono spesso delicati.

Il disegno di legge che il Governo si dice abbia approvato — ma che comunque non ha ancora presentato alle Camere — sembra riservare il diritto di presenziare alle attività degli organi in questione solamente agli studenti ed ai votanti dell'istituto in cui si svolge la riunione. Noi, anche su questo punto, saremmo estremamente critici (ammesso che ci si desse la possibilità di conoscere integralmente il testo formulato). In effetti, l'attività scolastica non riguarda esclusivamente gli «addetti ai lavori», cioè coloro che partecipano direttamente o indirettamente all'attività della scuola, ma tutti i cittadini, in quanto diretti utenti di un servizio sociale, come la scuola, che non ha effetto esclusivamente su coloro che la frequentano.

Per queste ragioni e per la elusività della risposta dell'onorevole sottosegretario, globalmente considerata, non possiamo che dichiararci insoddisfatti. Vorremmo pregare lo stesso onorevole sottosegretario — e attraverso di lui il ministro — di considerare attentamente tale nostra posizione, giacché essa non esprime soltanto l'atteggiamento di un partito o di un gruppo, ma — io ritengo — risponde ad un sentimento assai diffuso, quello cioè di voler in qualche modo partecipare ai lavori dei suddetti organismi: lavori che debbono essere pubblici, perché da un simile rapporto di apertura e da un'effettiva pubblicità di tutti gli atti e le posizioni espresse all'interno degli organismi medesimi, possano maturare le condizioni affinché la scuola diventi realmente uno strumento di partecipazione democratica e non soltanto un luogo di formazione didattico-culturale avulso dal contesto della società.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, entrambe dirette al ministro della pubblica istruzione, saranno svolte congiuntamente:

Tozzi Condivi, «per sapere per quali motivi, malgrado l'urgenza illustrata in numerosi interventi — compreso uno, precedente, dell'interrogante — non si è ancora provveduto a definire la situazione della libera università abruzzese degli studi «Gabriele D'Annunzio» di Chieti, con la più volte sollecitata stabilizzazione, il cui iter è stato avviato, ma mai concluso. L'interrogante chiede di sapere se il ministro è al corrente delle condizioni in cui opera questa università, articolata in ben sette facol-

tà, con oltre 14.000 studenti, e dello stato di incertezza in cui una istituzione, tanto importante per le strutture della regione, deve procedere. L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali, malgrado l'esistenza delle necessarie basi giuridiche e della relativa copertura finanziaria, approntata dai competenti organi di Governo, non si è ancora ritenuto di dovere finalmente dotare la regione di un ateneo statale, che sino ad ora ha funzionato solo grazie allo spirito di sacrificio dei docenti e del personale non insegnante e agli interventi degli enti locali. L'interrogante chiede pertanto che il ministro proceda con la maggiore sollecitudine possibile, perché nei prossimi mesi, si arrivi alla statizzazione dell'ateneo, soddisfacendo così le esigenze non solo dell'intera regione, ma di un rilevante numero di studenti, provenienti da altre zone » (3-02870);

Delfino, « per conoscere i motivi per i quali il disegno di legge sulla statizzazione delle università abruzzesi approvato circa due mesi or sono dal Consiglio dei ministri non è stato ancora presentato al Parlamento. L'interrogante deve ricordare che una precedente analoga iniziativa adottata dal Governo presieduto dall'onorevole Andreotti non è mai giunta alla fase di presentazione al Parlamento e deve far presente che la grave situazione in cui versano gli atenei abruzzesi non consente ulteriori dilazioni alla statizzazione » (3-03816).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per la riconosciuta prioritaria esigenza di intervenire in regioni prive di sedi universitarie statali, ovvero con sedi sovraffollate, il Governo ha provveduto, in data 24 ottobre 1975, a presentare al Parlamento i disegni di legge concernenti l'istituzione di università statali in Abruzzo, Basilicata, Molise, a Cassino e a Viterbo, già approvati dal Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda, in particolare, lo Abruzzo, il relativo disegno di legge n. 2300 prevede, com'è noto, l'istituzione per la università dell'Aquila delle facoltà di ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali; per quella di Chieti, le facoltà di lettere e filosofia, magistero, economia e

commercio, lingue e letterature straniere, medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, statistiche, demografiche e attuariali.

Presso la VII Commissione del Senato è già iniziata la discussione in sede referente, in data 20 novembre scorso. Il Governo si augura che l'iter legislativo per l'approvazione di detti provvedimenti possa concludersi al più presto.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOZZI CONDIVI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, in considerazione del ritardo con cui il Governo ha risposto alla mia interrogazione e quello con cui sono stati presentati i disegni di legge di cui ci ha parlato il sottosegretario. La logica conseguenza è che l'università di Chieti (alla quale particolarmente mi riferivo nella mia interrogazione) non ha ancora ottenuto il riconoscimento e 14 mila studenti attendono di sapere quale fine faranno. Cosa che non si sarebbe verificata se si fosse agito con maggiore tempestività.

PRESIDENTE. L'onorevole Delfino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELFINO. La mia insoddisfazione deriva dalla considerazione che la storia della statizzazione delle libere università degli studi in Abruzzo è una storia costituita tutta di ritardi.

Anche a voler tralasciare l'iniziativa legislativa del sottoscritto, che risale al lontano 1960, si può ricordare che, essendo prevista dal piano di sviluppo della scuola 1959-1969 l'istituzione di una università in Abruzzo (nel quadro della generale previsione di istituire università in tutte le regioni che ne erano prive), un primo disegno di legge fu presentato solo il 15 dicembre 1971 dal Governo Colombo ma decadde poco dopo per la fine della legislatura. Un nuovo disegno di legge di statizzazione delle libere università fu approvato dal Governo Andreotti il 5 marzo 1972 ma non fu mai presentato al Parlamento.

Successivamente, nell'autunno del 1973, fu emanato il decreto-legge che prevedeva misure urgenti per l'università; esso tuttavia servì non a risolvere ma solo a rinviare il problema.

Le università abruzzesi sono in vita da oltre un decennio e non possono essere quindi considerate alla stregua delle nuove sedi da istituire, come quelle di cui ci ha parlato il sottosegretario (Cassino e Viterbo). Fatto sta che, a causa dei pareri del CIPE e della regione previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge; ma soprattutto a causa dei patteggiamenti clientelari per l'istituzione di nuove sedi, sono trascorsi altri due anni.

Ora, sono trascorsi quasi altri tre mesi dal 5 agosto di quest'anno (giorno in cui il Governo ha approvato i nuovi disegni di legge) al 24 ottobre successivo: tutto questo tempo, solo per far giungere i disegni di legge dal Consiglio dei ministri al Parlamento. E per di più attualmente la Commissione affari costituzionali del Senato ha praticamente bloccato l'*iter* dei provvedimenti con un parere non positivo. Il che significa, onorevole sottosegretario, che il suo auspicio che le cose possano procedere rapidamente non è suffragato dalla realtà dei fatti. E nel frattempo le università abruzzesi da anni boccheggiano, l'opera universitaria è allo stremo delle possibilità e deve affidarsi a episodici ed incerti fidi bancari, il personale attende il pagamento di numerose competenze arretrate, migliaia di studenti sono costretti in condizioni di precarietà e difficoltà.

Alla insoddisfazione ed alla protesta dobbiamo aggiungere il monito al Governo ed alla sua larghissima maggioranza a non perdere altro tempo, a non scherzare più con il fuoco e con la pazienza degli abruzzesi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera (3894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare comunista ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione delle iscrizioni a parlare,

ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 28 ottobre 1975, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Prearo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PREARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la Comunità europea, nell'approvare il regolamento n. 315 del 12 marzo 1968 e la direttiva n. 458 del 29 settembre 1970, evidenziava ampiamente lo scopo dei due provvedimenti con una serie di «considerando» che ne rappresentano i postulati, le basi, la «filosofia».

Afferma il consiglio delle Comunità europee, nella direttiva n. 458: «Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di ortaggi dipendono, in ampia misura, dall'utilizzazione di sementi adeguate, che alcuni Stati membri da qualche tempo hanno commercializzato, previ accurati controlli; considerando che la produzione di sementi e di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea; considerando che una maggiore produttività sarà ottenuta da parte degli Stati membri con l'applicazione di norme unificate, il più possibile rigorose, circa la scelta delle varietà ammesse alla certificazione;...», eccetera.

In queste poche frasi la Comunità evidenzia l'importanza del provvedimento.

Ciò premesso, dirò che è oggi sottoposto al nostro esame il disegno di legge n. 3894, che mira ad apportare modificazioni ed integrazioni alla legge n. 1096 del 1971 ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sulla disciplina dell'attività sementiera.

Per le piante ortive e da fiore, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 1096, la Comunità emanò il regolamento n. 315 del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i tuberi ed i rizomi da fiore, e la direttiva n. 458 del 29 settembre 1970, concernente la commercializzazione delle sementi di ortaggi.

Il disegno di legge oggi in discussione recepisce la direttiva n. 458 che integra, modifica, completa o sostituisce alcuni articoli della precedente legge n. 1096, dettando nuovi indirizzi amministrativi, tecnici e

di disciplina; stabilisce collegamenti con le regioni; delega, infine, il Ministero della agricoltura e delle foreste a recepire in avvenire eventuali nuove norme comunitarie in materia sementiera.

Il provvedimento divide la materia in tre parti: la prima contiene norme sulle sementi e sulle piante ortive; la seconda norme per la moltiplicazione dei fiori e delle piante ortive; la terza norme integrative e modificative della legge n. 1096, riguardante la produzione e la vendita di qualsiasi semente.

Si tratta di un provvedimento importante per il nostro paese, in quanto esiste una attività tecnico-agricola, industriale e commerciale notevole, che va dalla selezione alla moltiplicazione e vendita in vari paesi (in particolare nel nord e nel centro Europa) di bulbi, rizomi, tuberi, piante da fiore e sementi da orto. Tale moltiplicazione si è affermata in Italia per circostanze ambientali favorevoli, come il clima e la specializzazione dei nostri operatori.

Il provvedimento si muove nella logica di un indirizzo uniforme per i nove paesi del mercato comune: di qui la ragione della introduzione del controllo e della certificazione da parte degli organi ministeriali. D'altra parte, dalla scelta della varietà e delle qualità del seme dipende il successo delle colture; tale scelta è quindi importante, perché da essa nasce la certezza di una remunerazione dell'investimento di capitali e di lavoro; essa stimola inoltre i produttori di sementi ad intervenire nella fase agricola, attraverso l'uso sistematico dei contratti di moltiplicazione con l'imprenditore agricolo.

L'Italia, come ho detto, vanta un'antica e gloriosa tradizione in questo campo: illustri studiosi, con la selezione e l'ibridazione, hanno ottenuto varietà di piante che, per il loro pregio, si sono rapidamente affermate in Italia e negli altri paesi. Per la verità, il lavoro prezioso dei genetisti e degli operatori non ha trovato sempre rivenditori in perfetta linea, mancando anche le previste indicazioni e le opportune discipline.

Con l'intensificarsi della produzione e il moltiplicarsi degli operatori, furono emanate le prime norme in materia, con lo scopo sia di garantire i compratori, sia di assicurare il progresso produttivo in agricoltura. Come era logico, il primo requisito stabilito per un buon seme fu quello di un minimo di germinabilità e di pu-

rezza, con riguardo all'esenzione da corpi e da sementi estranee, e con graduale estensione, per il progredire della genetica, alla purezza di razza.

I paesi di maggior consumo di sementi (come gli Stati Uniti d'America e quelli del nord Europa) sono stati i primi ad emanare leggi riguardanti i diversi aspetti della produzione e del commercio delle sementi. Nel nostro paese, il primo provvedimento adottato in materia fu il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (non elencherò i successivi provvedimenti, che hanno avuto scarsa rilevanza nel settore).

Questo complesso di norme, insieme con altre di minor rilievo, formava la legislazione italiana in materia di sementi, legislazione da tempo non più rispondente alle esigenze della moderna agricoltura, in quanto non vengono soddisfatte le attese della produzione e nemmeno quelle del commercio. In particolare, le più gravi lacune lamentate dagli utilizzatori e coltivatori di sementi sono rappresentate dalla mancanza di garanzie sul valore genetico delle medesime e dall'assenza di adeguati controlli dei prodotti sementieri da porre in commercio. Ogni ditta commerciale era libera di mettere in vendita sementi anche prive di controllo. Tali carenze si sono manifestate con maggiore evidenza in seguito all'istituzione del mercato comune europeo, in quanto il nostro paese si è trovato a far parte di una comunità nella quale, come già detto, gli altri cinque paesi membri avevano da tempo istituito una moderna regolamentazione per questo particolare settore. Veniva lamentata la mancanza di una organica legislazione in materia, che garantisse la produzione, la quale veniva moltiplicata in Italia. La prima direttiva della Comunità europea, del 1966, fu introdotta nella legislazione italiana con la legge 25 novembre 1971, n. 1096. La disposizione ebbe faticosamente applicazione, realizzando subito benefici effetti attraverso la moralizzazione del mercato e dando maggior fiducia ai produttori agricoli. A questo punto voglio riferire brevemente alcuni elementi per dimostrare l'attuale consistenza dell'attività delle industrie sementiere italiane e straniere nel nostro paese, nel settore delle piante ortive. Per quanto riguarda la moltiplicazione operata da ditte italiane per conto di ditte straniere, la superficie media investita dal 1971 al 1975 è di circa 5 mila ettari, per un valore di prodotto esportato da 8 a 10 miliardi di lire. Per quanto

riguarda il prodotto ottenuto e commercializzato da ditte straniere per la vendita diretta in Italia ed all'estero, la superficie interessata nel periodo indicato è di circa 8 mila ettari, per un valore di circa 25 miliardi di lire. I paesi cui appartengono le ditte per conto delle quali la moltiplicazione viene eseguita sono quelli del mercato comune ed inoltre la Svezia, la Norvegia, gli Stati Uniti, il Giappone e la Germania orientale. I paesi maggiormente concorrenziali nei confronti del nostro per l'attività di moltiplicazione sono invece la Francia (nell'ambito del mercato comune), cui devono aggiungersi la Cecoslovacchia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Romania, la Jugoslavia, gli Stati Uniti, Israele, il Messico, la Tunisia, il Kenia e l'India.

Il massimo sviluppo di questa attività si realizzò intorno al 1960-1965; seguì, poi, un calo, dovuto soprattutto all'incremento dei costi della mano d'opera italiana. Tuttavia negli ultimi due anni l'attività ha ripreso respiro soprattutto per conto dei paesi del mercato comune: tra di essi esiste, infatti, l'esenzione doganale per queste merci, che comporta una riduzione del costo totale di circa il dieci per cento.

Alcuni paesi hanno in Italia proprie ditte di moltiplicazione, con propria organizzazione agricola e commerciale, con ragione sociale italiana e personale italiano. I paesi stranieri da cui i nostri sementieri si riforniscono per soddisfare le esigenze del mercato italiano sono, per le specie più interessate a questa corrente di importazione, il Giappone, la Danimarca, la Francia, ma, in sostanza, si può dire quasi tutto il mondo. Le principali zone italiane di moltiplicazione delle sementi ortive sono le province di Asti, Cuneo, Mantova, Padova, Rovigo, Vicenza, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Latina, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi e Foggia.

Il capitolo riguardante gli aspetti agronomici delle coltivazioni ortive da seme è certo meno scottante dal punto di vista economico, ma non meno pertinente in un esame dei problemi della nostra produzione sementiera. Anche qui, o forse soprattutto qui, le acquisizioni scientifiche valide per i nostri ambienti non sono molte: il successo delle nostre coltivazioni dipende prevalentemente dalle propizie situazioni di clima e di terreno delle zone in cui tali colture vengono attuate e, in modo parti-

colare, dalla serietà e dall'intelligente applicazione di agricoltori la cui esperienza si è maturata nel corso degli anni in una attività diventata tradizionalmente importante, soprattutto in Emilia-Romagna e nelle Marche. Spesso, addirittura, gli accorgimenti tecnici acquisiti da tali operatori smalzati vengono conservati in gelosa segretezza, rendendo difficile la penetrazione di altre notizie e lo scambio di informazioni.

Tornando al disegno di legge al nostro esame, esso si compone di tre capi comprendenti 33 articoli e tre allegati. Il capo primo suddivide le sementi per le colture erbacee ortive nelle seguenti categorie: prima categoria: di base, cioè prodotta dai selezionatori, dagli studiosi, dai cosiddetti costitutori, dopo varie generazioni ed esperienze, ottenute in campo sperimentale e controllate; seconda categoria: certificata, comprendente le sementi derivate dalla categoria di base e che corrispondono ai requisiti stabiliti sottoposti a controlli; terza categoria: *standard*, comprendente cioè le sementi di uso comune.

Passando ad un rapido esame degli articoli, dirò che con l'articolo 3 si dettano norme per il riconoscimento commerciale delle sementi attraverso l'apposizione di cartellini sulle confezioni. Gli articoli 4 e 5 trattano dei registri delle varietà e ne rendono obbligatoria l'istituzione. L'articolo 6 prescrive la libera commercializzazione nel territorio nazionale delle varietà iscritte nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee. L'articolo 7 riconosce al ministro dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di prescrivere la commercializzazione di sementi di alcune specie di ortaggi. Gli articoli 8 e 9 prevedono che le confezioni delle sementi delle categorie di « base » e « certificata » siano chiuse in recipienti e dettano le norme relative. L'articolo 10 fa riferimento all'allegato n. 6 del regolamento di esecuzione della legge n. 1096, per quanto riguarda i requisiti minimi che debbono essere posseduti dalle sementi di specie ortive. Con l'articolo 11 si riconosce la facoltà al ministro della agricoltura di autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi della categoria « di base ». Analogamente si opera con l'articolo 12. Con l'articolo 13 si dettano disposizioni per la certificazione in Italia di sementi delle specie ortive raccolte in un altro Stato della Comunità europea o in un paese terzo.

L'articolo 14 dà facoltà al ministro dell'Agricoltura di ammettere al commercio, nelle stesse circostanze, sementi di specie ortive appartenenti a varietà non iscritte in alcun registro. L'articolo 15 stabilisce gli obblighi per i responsabili dell'apposizione dei cartellini del produttore sementiero relativi alle sementi della categoria *standard*. L'articolo 16 dispone che, in caso di insufficiente rispondenza delle sementi di categoria certificata o *standard* ai requisiti previsti, possa essere vietata la commercializzazione al responsabile.

Il capo secondo (articoli 18 e 19) introduce una deroga alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione da fiori e da orto. Con il capo terzo si intendono rielaborare alcune norme della legge n. 1096 per introdurre le modifiche che, nel frattempo, sono state apportate alle direttive comunitarie. L'articolo 20 stabilisce l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa e fissa le norme per il rilascio delle licenze, demandando all'assessorato regionale vari compiti. L'articolo 21 modifica l'articolo 5 della legge n. 1096 consentendo al produttore sementiero di sconfezionare e riconfezionare i prodotti acquistati. L'articolo 22 modifica ed integra l'articolo 11 della stessa legge, concernente il cartellino dei produttori, e prescrive l'obbligo della indicazione per tutti i prodotti sementieri della germinabilità. L'articolo 23 modifica ed integra l'articolo 12 della legge n. 1096. L'articolo 24 reca una modifica formale degli ultimi due commi dell'articolo 14 della legge n. 1096 e prevede il libero commercio delle varietà iscritte nel catalogo comune. Con l'articolo 26 si consente al Ministero dell'Agricoltura l'acquisizione di elementi statistici relativi al commercio internazionale dei materiali sementieri. Con l'articolo 27 si modifica l'articolo 19 della legge n. 1096, che consente di istituire i registri di varietà al fine di permettere la identificazione delle varietà stesse ed introduce il valore economico sulle varietà. Con l'articolo 28 si attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale al personale autorizzato. L'articolo 30 pone limitazioni alla validità della licenza camerale. L'articolo 31 pone delle deroghe ai prodotti importati ai fini scientifici sperimentali. L'articolo 32 concede al Governo la delega ad adeguare con propri decreti la legislazione nazionale alla normativa emanata dalla Comunità europea, limitata-

mente alle modifiche che saranno apportate alle direttive comunitarie.

Nonostante questo disegno di legge migliorativo, che riguarda la complessa e difficile materia delle sementi, i problemi restano innumerevoli. Con questa legge si viene a fare un ulteriore passo in avanti verso la difesa del coltivatore che utilizza le sementi, il quale invoca una rigida applicazione della legislazione vigente.

Esiste il problema dei sementieri che si chiamano produttori nel gergo comune della categoria, ma che non producono sementi perché, magari, fanno solo gli importatori e i commercianti di sementi e non ritengono di stipulare contratti di coltivazione, forse per evitare i rischi che essi comportano, e quindi non partecipano alla fase agricola, se si eccettua il settore delle barbabietole e del mais.

Esiste il problema delle cooperative di coltivatori, al fine di produrre le sementi e di selezionarle; esiste il problema dei produttori di patate da semi, problema questo anno molto vivo; esiste il problema dei produttori di piante da giardino, bulbi eccetera, che interessa molto alcune zone del nostro paese; esiste, infine, il problema della sperimentazione, per mantenersi all'altezza del passato nella ricerca e nella creazione, ed all'altezza delle sperimentazioni effettuate nei paesi più avanzati. Esiste il problema di far conoscere al coltivatore le tecniche razionali per l'impiego delle sementi, con riferimento alla purezza: problema che assume oggi grande importanza con la diffusa tecnica di semine di precisione, la cui distribuzione in campo viene fatta a numero di granelli e non più a peso, per avere la certezza circa la densità delle piante.

La commercializzazione delle sementi, intesa quale efficace strumento qualitativo per lo sviluppo della produzione, costituisce una delicata ed impegnativa fase della produzione sementiera, da cui deve derivare la massima valorizzazione dei prodotti proposti dai costitutori o inventori attraverso il lavoro di miglioramento genetico. È chiaro che le sementi rappresentano una componente fondamentale del più ampio processo produttivo in agricoltura, condizionando la quantità e la qualità delle rese, ed anche l'entità dei loro costi. In seguito all'istituzione del mercato comune europeo, il nostro paese si è trovato a far parte di una comunità nella quale gli altri Stati membri hanno da tempo varato

una moderna regolamentazione per questo particolare settore.

Concludendo, devo dire che il provvedimento riveste una notevole importanza per ridare al settore la disciplina giuridica necessaria a far fronte alle esigenze di una moderna agricoltura. Esso è la conclusione di una lunga e tormentata vicenda, derivata dalla necessità di portare un po' d'ordine nel nostro settore sementiero: una vicenda vissuta e sofferta da tecnici, produttori ed operatori del settore. L'esigenza di stabilire una organica disciplina è resa comunque inderogabile dagli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria. Il complesso delle norme contenute nel disegno di legge in esame fornisce alle autorità preposte al settore ed agli stessi operatori sementieri validi strumenti per dare maggiore prestigio a questa attività. Nel valutare positivamente il provvedimento, invito dunque i colleghi ad approvarlo, anche per evitare di far trovare il nostro paese ancora una volta inadempiente rispetto alle direttive della CEE, esponendolo alla possibilità di essere deferito alla Corte di giustizia della Comunità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, per la prima volta dobbiamo dare atto al ministro dell'agricoltura di essersi fatto carico di seguire in questo settore gli sviluppi e le necessità del mercato. Con l'onestà intellettuale e di coscienza che ci contraddistingue, siamo pronti e lieti, quando raramente capita, di dare atto al Governo di aver fatto il proprio dovere, e ciò vale come premessa alla brevissima esposizione delle ragioni che ci portano ad essere favorevoli al disegno di legge in esame, quale è proposto, ed anche alle modifiche preannunciate. Desideriamo soprattutto sottolineare che per la prima volta ci si sta avviando verso una applicazione effettiva di quelli che sono gli accordi CEE in materia, fornendo anche qualche suggerimento e consiglio di massima

circa alcune norme relative alla commercializzazione.

Ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Prearo, ho letto con altrettanta attenzione il testo del disegno di legge, e ritengo che effettivamente si stia facendo un passo avanti nel settore. Questo disegno di legge, signor ministro, a me interessa in modo particolare, essendo un deputato di Piacenza ed essendo questa provincia, soprattutto nella sua parte collinare e montana, una zona tradizionalmente popolata da agricoltori. In tutta l'Italia settentrionale — ed anche nelle sue zone, signor ministro — vi sono molte famiglie che da parecchi anni si dedicano al commercio sementiero. Per tali ragioni questo problema ci interessa in modo particolare.

Inoltre, proprio nel comune dal quale io provengo, quello di Farini d'Olmo, ha sede una associazione nazionale di piccoli commercianti sementieri. Questa associazione, signor ministro, chiede che siano utilizzate in suo favore le norme CEE. Molti degli iscritti a tale associazione sono venditori ambulanti, seguono i mercati e le fiere, si trovano a stretto contatto con i consumatori ed hanno necessità di fornire molto spesso delle piccole confezioni di sementi. Ebbene, costoro chiedono che lo scartellinamento (parola brutta ma tecnica) sia fatto attraverso una indicazione pura e semplice di richiamo delle norme CEE, vale a dire che la qualità delle sementi per questi piccoli commercianti è e deve essere garantita dal marchio dei produttori. Questi venditori al dettaglio devono cioè solamente garantire che le sementi riconfezionate in tagli minori non siano state manipolate rispetto al prodotto originale. Per fare un esempio, esistono per questi prodotti delle confezioni-tipo da dieci, trenta o cinquanta grammi, ma nel commercio al minuto non sempre questi tagli fissi sono sufficienti per andare incontro alle esigenze dei consumatori. Tali esigenze sono spesso molto limitate nella quantità, poiché le sementi servono per un piccolo giardino o per un piccolo orto. Da parte di questi consumatori si chiede che all'articolo 2 ed agli articoli 21 e 22 vengano apportate le modifiche cui accennavo poc'anzi, vale a dire di richiamo alla normativa CEE. Il piccolo commerciante che ha la possibilità di « spacchettare » le confezioni originali deve avere altresì la possibilità di riconfezionarle secondo le esigenze del mercato,

senza dover garantire il prodotto con prove di fertilità e di germinazione, garanzie proprie del produttore. Costoro devono invece garantire che la loro opera si è limitata solamente alla suddivisione in tagli minori della confezione originale senza che siano state apportate modifiche.

Signor Presidente, signor ministro, ritengo che si tenterà da parte della grossa industria qualche colpo di mano, con la presentazione di emendamenti tesi a snaturare il contenuto di questo disegno di legge. Ritengo altresì che potranno essere presentati emendamenti volti a permettere, in maniera surrettizia, l'importazione di sementi straniere gabellate poi per sementi nazionali. Non dobbiamo cedere a queste tentazioni, poiché l'Italia — come si dice — è il paese del sole; cerchiamo di sfruttare questo nostro sole soprattutto per difendere quei prodotti e quelle produzioni — come nel caso in questione — che possono essere condotte in maniera tipica soltanto nel nostro povero e bel paese. Non ritengo, quindi, di dover fare un lungo discorso perché quando si è consapevoli di trovarsi di fronte ad un problema in via di soluzione, di fronte ad una seria volontà di affrontare la materia, qualunque riferimento a situazioni diverse dal caso specifico costituirebbe una inutile perdita di tempo.

Nel preannunciare, dunque, il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale — che mi onoro di rappresentare — chiedo una rapida approvazione di questo disegno di legge, sia pure con le modifiche che il Governo ci ha sottoposto con un certo anticipo.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel momento in cui si « scartellina », ovvero nel momento in cui si confezionano i nuovi pacchetti, chi garantisce la germinazione ?

TASSI. La garantisce la responsabilità del commerciante. Si tratta di un professionista !

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Conosco molto bene i piacentini, che hanno seminato tutti gli orti, almeno nel Milanese. Chi garantisce, tuttavia, che nel nuovo pacchetto vi sia lo stesso prodotto che c'era prima che esso fosse aperto ?

TASSI. Lo garantisce il commerciante, il quale dichiarerà di aver aperto il pacchetto e di averlo riconfezionato con il medesimo prodotto. Se così non fosse egli incorrerebbe sia

nelle sanzioni previste dal codice penale per chi si rende colpevole di frode in commercio, sia nelle sanzioni specifiche previste dal disegno di legge in esame. Saremmo anzi perfettamente d'accordo con un eventuale inasprimento di tali sanzioni, anche se vorremmo che il Ministero e il Governo garantissero il perseguimento di un certo tipo di frode, assai diffusa in Italia.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ciò non è di esclusiva competenza del nostro Ministero.

TASSI. Infatti ho detto: « il Ministero e il Governo ».

POCHETTI. Così si venderanno i semi di canapa indiana anziché quelli di canapa nostrana.

TASSI. Li venderanno soltanto quando voi riuscirete a far approvare la legge che liberalizza la droga.

Il nostro gruppo, onorevole ministro, presenterà comunque due emendamenti al disegno di legge, allo scopo di adeguarne completamente il testo alla normativa CEE. Chiediamo perciò che la Camera compia un atto di buona volontà nei confronti di gente che lavora seriamente e non chiede altro se non di essere sottoposta a norme precise che inquadrino la sua attività nell'ambito di quella Comunità economica europea che rappresenta il futuro della nostra civiltà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pegoraro. Ne ha facoltà.

PEGORARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, come ha messo in evidenza il relatore onorevole Prearo, il disegno di legge al nostro esame si prefigge il duplice scopo di adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie per quanto riguarda le sementi di piante orticole e per i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto, e di apportare integrazioni ed innovazioni alla legge n. 1096 del 25 novembre 1971 che regola la produzione a scopo di vendita delle sementi di specie agrarie.

Nel mio intervento mi occuperò, essenzialmente, dell'aspetto che riguarda le integrazioni e le innovazioni alla legge n. 1096. Degli altri aspetti (sementi di piante orticole e materiali di moltiplicazione da fiore e da orto) si occuperà altro collega del mio gruppo.

Il disegno di legge in esame si propone, in definitiva, di recepire nella nostra legislazione le modificazioni che nel frattempo sono state apportate alle direttive comunitarie ed anche di rendere più chiare alcune norme della legge stessa. Prima di entrare nel merito ricorderò in ogni modo a me stesso ed ai colleghi che la legge n. 1096 recepì parecchie direttive comunitarie e si pose l'obiettivo di promuovere il progresso dell'agricoltura attraverso il fondamentale impiego di sementi di elevate caratteristiche genetiche e merceologiche. È infatti universalmente noto che una moderna legislazione sementiera ha costituito l'elemento determinante per lo sviluppo e l'affermazione dell'attività produttiva e anche degli scambi internazionali nel campo delle sementi. La legge n. 1096 si è posta quindi lo scopo di tutelare gli imprenditori agricoli utilizzatori delle sementi e questo obiettivo è pienamente condiviso dal gruppo comunista.

La legge di cui sto parlando, che ha profondamente innovato il precedente ordinamento in materia (la vecchia legge n. 2033 del 15 ottobre 1925 era essenzialmente una legge di difesa fito-sanitaria e perciò completamente superata e causa di disagi nel commercio interno ed internazionale, con conseguente danno per i produttori) ha avuto un *iter* faticoso e una applicazione altrettanto difficile, anche per il fatto che il regolamento di applicazione è arrivato con ben tre anni di ritardo.

Ancora una volta siamo arrivati in ritardo in campo europeo e ciò nonostante i ripetuti tentativi di regolamentare il settore. Ricordo il contributo del professor Mantovani e di altri valorosi studiosi; la stesura del primo progetto di regolamentazione organica riguardante anche il materiale vivaistico, che risale al 1954; le norme (che risalgono pure al 1954) per la iscrizione, su basi volontarie, nei registri di varietà di piante coltivate e l'affidamento all'Ente nazionale sementi elette (ENSE) del compito della certificazione e dei controlli delle sementi. Nonostante ciò soltanto sotto la pressione delle scadenze comunitarie si è arrivati all'approvazione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, in notevole ritardo rispetto alle analoghe norme adottate in materia di sementi dai nostri *partners* della Comunità. Gli anni di ritardo hanno senza dubbio svantaggiato le ditte italiane rispetto ai concorrenti europei.

Si pensi che la Francia ha una legge sementiera che risale al 1905 e una regolamentazione organica emanata nel 1941 e successivamente modificata nel 1960, con la introduzione del catalogo delle varietà, anticipando di 6 anni la prima direttiva comunitaria, che è del 1966.

Siamo arrivati al recepimento delle direttive impreparati, mentre sarebbe stato opportuno — come è stato ricordato da più parti — non farsi rimorchiare, ma precedere gli altri Stati membri, in modo da orientare le direttive comunitarie in senso favorevole al nostro paese che, a differenza di quelli situati nel nord d'Europa, possiede condizioni ambientali propizie alla produzione di sementi.

Anche per quanto riguarda la mancata emanazione di una disciplina delle sementi ortive è da osservare che ciò ha avuto conseguenze deleterie per tutto il settore. Si tenga presente che i restanti paesi della Comunità fin dal 1972 si sono dati in questo settore una adeguata legislazione.

La nuova legge si è imposta, anzitutto, per esigenze agricole. L'agricoltura ha continuo bisogno di aumentare la redditività delle produzioni: di qui l'accresciuto valore del seme e con esso l'importanza dell'attività di costituzione e protezione di novità varietali e di produzione, controllo, certificazione e distribuzione delle sementi. Ciò è di capitale importanza per una moderna agricoltura.

Data questa necessità di recuperare i ritardi rispetto agli altri paesi della CEE, è stato necessario adeguare la nostra legislazione sementiera alle moderne esigenze della produzione, della commercializzazione ed impiego delle sementi. Come è stato autorevolmente detto, la scienza recente, la genetica, ha insegnato a costituire numerose nuove varietà di piante e ha dimostrato come queste non fossero stabilmente fisse, ma in continua, lenta evoluzione. Ne consegue che non era più sufficiente che il seme fosse di bell'aspetto, genuino e della germinabilità richiesta, come stabilito dalla vecchia legge, ma occorreva anche distinguere il seme giovane di recente produzione da quello proveniente da successive moltiplicazioni e che, per essere invecchiato, aveva, almeno in parte, perduto la sua iniziale potenzialità produttiva. E poiché era possibile garantire tale distinzione solo seguendo le varie moltiplicazioni del seme annualmente prodotto dal rispettivo costitutore, diventava assolutamente indi-

spensabile il controllo delle colture sul campo, con l'indentificazione della semente di partenza. Da queste constatazioni la nuova legge ha tratto la sua struttura principale e i principi informativi.

La legge n. 1096 è nata tuttavia con alcuni gravi limiti. Il limite principale è quello di aver affrontato il problema del seme soltanto nella fase della commercializzazione. Forse non si poteva fare diversamente, ma contemporaneamente bisognava allora affrontare i problemi che stanno a monte. Intendo riferirmi al problema delle nuove varietà, cioè del regime che regola la produzione e la diffusione delle novità vegetali. Il problema attiene cioè alla ricerca e alla sperimentazione agraria e agli istituti a ciò preposti, che oggi svolgono da noi un'attività chiusa, quasi fine a se stessa, senza un collegamento con gli utilizzatori della ricerca.

Tutti sanno che il nostro paese è in estremo ritardo in questo campo. Per le sementi il nostro paese ha condizioni di dipendenza coloniale. Il dato di partenza è che la maggior parte delle sementi moltiplicate in Italia è di creazione estera. Riceviamo sementi di base dal nord Europa (ad esempio dall'Olanda) le moltiplichiamo e poi le stesse sementi ritornano nel paese che ce le ha fornite, il quale a sua volta le lavora per rispedircele per l'utilizzazione se ne ha convenienza. Può anche accadere, come è successo quest'anno per le patate da seme, che il paese che detiene il marchio trovi più conveniente esportarle in altri paesi europei o extraeuropei escludendo il nostro paese che le ha prodotte. Per le bietole questo processo interessa circa il novanta per cento del nostro fabbisogno. Produciamo il monogerme (il seme delle bietole da zucchero), lo esportiamo a 200 mila lire il quintale circa e, una volta lavorato e confezionato, esso viene rispedito in Italia ad un prezzo centuplicato, pari a circa 20 milioni il quintale. Questo discorso riguarda tutto il problema del brevetto, del portaseme e della lavorazione. Così è per gli ibridi, per le ortive, per i semi oleosi, per il mais.

Siamo i massimi produttori moltiplicatori di seme e al medesimo tempo siamo anche i massimi importatori di sementi, come è dimostrato dalla corrispondente voce passiva nella nostra bilancia dei pagamenti. Ciò avviene perché la mancanza assoluta di una politica di ricerca e di sperimentazione ci ha portato, in molti settori, a non

avere varietà nazionali competitive con le varietà estere.

La legge n. 1096 regola la produzione a scopo di vendita e commercializzazione delle sementi e configura obbligazioni che interessano il costitutore, cioè l'inventore della varietà; il moltiplicatore, cioè il produttore agricolo coltivatore; il produttore come inteso dalla legge, cioè il selezionatore; il confezionatore, che praticamente immette le sementi nel mercato; le istituzioni preposte a curare il rispetto della legge.

Mi soffermerò ora, sia pure sinteticamente, sulle questioni principali che la legge affronta e regola.

In primo luogo, per quanto si riferisce alla licenza di esercizio dell'attività sementiera, va sottolineato che la legge n. 1096 prescrive che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri (sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione delle piante) è subordinata al possesso di un'apposita licenza di cui devono essere munite le ditte che provvedono alla selezione meccanica e al condizionamento del seme. Ogni impresa richiedente la licenza di esercizio deve dimostrare di possedere la necessaria idoneità tecnica, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature. Gli agricoltori che producono sementi senza attuare la commercializzazione diretta del seme condizionato sono esonerati dall'obbligo della licenza, non essendo la licenza stessa richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

La legge prescrive poi per le ditte produttrici l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate le entrate e le uscite dagli stabilimenti, magazzini o depositi di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate. La legge prescrive inoltre, in tema di obbligatorietà della certificazione, che la certificazione della varietà è obbligatoria per i cereali, per le barbabietole, per un numero precisato di piante foraggiere (tra queste l'erba medica e il trifoglio), per le patate da semina e per un numero precisato di piante oleogine. Stabilisce, anche, che i prodotti sementieri sono classificati in diverse categorie: sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali.

È stabilito che condizione preliminare perché una varietà sia ammessa al controllo

è che la medesima risulti iscritta nei registri nazionali delle varietà. L'iscrizione è subordinata all'esame preventivo delle caratteristiche (una varietà deve essere distinta, stabile e sufficientemente omogenea).

Va poi detto che la finalità della certificazione è l'accertamento della rispondenza del seme a caratteristiche minimali prescritte dal regolamento. Il controllo ufficiale ai fini della certificazione si esercita attraverso ispezioni in campo delle coltivazioni, ispezioni concernenti la raccolta del seme, ispezioni agli stabilimenti di selezione meccanica, analisi di laboratorio ed eventuali controlli *a posteriori*. Lo scopo di tutti questi interventi tecnici è quello di verificare che le produzioni sementiere destinate alla immissione in commercio siano in possesso di tutti i requisiti tecnici voluti.

La legge prescrive che i prodotti sementieri non possono essere messi in vendita se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi. Gli imballaggi devono essere muniti, all'interno ed all'esterno, di cartellino del produttore contenente tutta una serie di annotazioni. Deroche a tali prescrizioni sono previste solo per le piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. Infine, le sementi sottoposte a certificazione obbligatoria sono soggette anche ad un controllo ufficiale. In questo caso nelle confezioni, in aggiunta al cartellino del produttore, viene apposto uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti sono stati sottoposti con esito favorevole ai controlli prescritti.

È una legge che, come abbiamo visto, ha prescritto adempimenti di vario genere (la certificazione, l'apposizione dei cartellini, i controlli sul campo, ecc.) e ha certamente creato difficoltà di vario genere ai più modesti operatori. Dobbiamo aver presente questo fatto, che però non ci deve portare, come qualcuno vorrebbe, a svuotare la legge stessa di qualsiasi efficace contenuto.

Una delle critiche che vengono mosse alla legge riguarda l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che richiede registrazioni immediate delle partite sia in entrata sia in uscita, creando, si dice, serie difficoltà. Osserviamo anzitutto che si tratta di adempimenti che riguardano chi immette in commercio le sementi, poiché il produttore moltiplicatore di sementi non deve tener alcun registro di carico e scari-

co, dato che chi produce sementi senza venderle direttamente è esonerato dall'obbligo della licenza e quindi anche della tenuta del libro di carico e scarico. I registri sono obbligatori per le ditte « produttrici » nel senso della legge sementiera, cioè per chi praticamente immette le sementi nel mercato. Per queste ditte i libri sono necessari, perché senza di essi diventa vano ogni serio controllo. Si tratta di strumenti che in un modo o nell'altro sono obbligatori in tutti i paesi della CEE.

Altri affermano che questi adempimenti avrebbero portato ad un aumento eccessivo del costo delle sementi ed in alcuni casi anche ad una riduzione dell'impiego di buoni prodotti sementieri. L'aumento notevole del costo delle sementi c'è stato veramente, ma ben altri sono i motivi che l'hanno determinato e, tra questi, vi sono certamente quelli che abbiamo ricordato e che riguardano i nostri ritardi nel campo della ricerca e della sperimentazione agraria.

Sempre in tema di oneri derivanti dall'applicazione della nuova legge, abbiamo i dati relativi ad una cooperativa agricola, dai quali non risulta affatto che un'impresa sia pure di modeste dimensioni economiche (come è il caso appunto della cooperativa « Cesenate », che produce 700-800 quintali di seme di erba medica) sia stata messa in crisi dalla nuova regolamentazione per la tenuta dei libri di carico e scarico o per l'adempimento di altre disposizioni di legge. Il gruppo comunista è, per altro, del parere che sia necessario il massimo sforzo per semplificare e rendere più agevoli tutte le registrazioni, accogliendo per quanto è possibile le proposte dei più modesti operatori.

Concludendo su questo punto, possiamo dire che la legge del 1971 è stata certamente di difficile applicazione, ma ciò è dovuto alla mancanza di preparazione, al fatto che è stata per molto tempo « orfana » perché mancante del relativo regolamento (pubblicato soltanto nell'aprile 1974, con un ritardo di tre anni) e anche perché vi sono state e vi sono molte resistenze nell'applicazione della legge specie per quanto riguarda le foraggere. Per le graminacee invece non vi sono grossi problemi.

Oggi la situazione complessivamente è la seguente: il nostro paese si presta benissimo alla produzione di sementi e i nostri coltivatori moltiplicano il seme di mais, di bietola, ortivo, eccetera, e ad essi è assicurato un discreto reddito, tenendo conto della situazione generale dell'agricoltura.

Ciò non avviene, invece, per le foraggiere. Possiamo calcolare che il 90 per cento del seme di foraggiere è rappresentato dagli ecotipi, seme di provenienza zonale. È un seme discreto, poiché il nostro clima fa sì che la germinabilità sia quasi sempre buona, ma è anche evidente l'esigenza di passare — nell'interesse dell'agricoltura — ad una categoria superiore, cioè alle selezioni di varietà.

Avviene, invece, che le grandi ditte importatrici che dominano il settore non hanno alcun interesse ad imboccare questa strada, cioè a stipulare contratti per la moltiplicazione del seme di base. Ciò presupporrebbe la stipula tra la ditta stessa e il produttore agricolo di un contratto di moltiplicazione con garanzia del ritiro del seme, ad un prezzo stabilito. Le grandi ditte preferiscono, invece, acquistare dai coltivatori gli ecotipi senza alcun impegno, cioè senza il contratto di coltivazione, in modo da poterli rifiutare se è per loro più conveniente approvvigionarsi all'estero. Importano sementi foraggiere, specie leguminose, dal medio oriente, le decuscutano e le immettono nel mercato più conveniente, non importa se all'interno o in altri paesi europei o extraeuropei. È in questo modo che sono possibili speculazioni o comportamenti scorretti, come ha ricordato il collega Prearo in Commissione, a danno dei coltivatori: con l'approvvigionamento all'estero e il commercio di tali sementi, respingendo magari la produzione nazionale se non è conveniente; oppure miscelando il prodotto importato (ad esempio, erba medica irakena) con il prodotto nazionale non certificato, a tutto danno sia dei produttori di sementi, sia degli utilizzatori delle sementi stesse.

Ci sono produttori che hanno sofferto gravi danni acquistando seme straniero spacciato per nazionale. È dimostrato, infatti, che il seme proveniente dall'estero — nel caso specifico ci riferiamo all'erba medica e al trifoglio — è generalmente scadente sia come resa in quantità, sia come qualità. Oltre a ciò grandi importazioni incontrollate di seme deprezzano il prodotto nazionale.

Per evitare le frodi occorre quindi in primo luogo certificare la nostra produzione. I nostri produttori hanno interesse alla certificazione, perché con essa guadagnano di più. Osservo anche che la certificazione è adottata da tutti i paesi ad agricoltura avanzata e aderenti ad organismi interna-

zionali come l'OCSE. In secondo luogo, è necessario stabilire un controllo alla frontiera. Stimiamo opportuno il certificato di importazione come previsto dall'articolo 26, anche se riteniamo necessario che la procedura per il rilascio sia la più semplice e sollecita possibile.

Controllo delle importazioni e certificazione nazionale sono quindi indispensabili per evitare le frodi a danno dei contadini. Non sarà mai detto a sufficienza che al produttore conviene utilizzare seme certificato, perché grazie ad esso guadagna di più (trascurando il fatto che il seme non certificato non dovrebbe a rigore essere nemmeno messo in vendita, secondo la legge del 1971).

È quindi nell'interesse dei coltivatori non solo respingere le richieste tendenti ad esonerare dalla certificazione gli ecotipi delle specie erba medica e trifoglio, ma anche ottenere le varietà (per la medica esse sono già una ventina) ed il contratto di moltiplicazione. Negli altri paesi della CEE questo tipo di contratto tra il commerciante e il produttore è prassi costante. Si fa il contratto e poi si ritira il seme. Da noi per la medica e per il trifoglio ciò viene fatto solo o quasi dalle cooperative. La mancanza del contratto di moltiplicazione ha significato per il nostro paese la perdita di almeno 400 milioni di lire che potevano essere stanziati dalla CEE sotto forma di contributo. Tale contributo finora da noi è stato riscosso soltanto dai soci delle cooperative, perché provvedono ai controlli in campo, cioè alla certificazione. La cooperativa « Cesenate » ha ottenuto nel 1974 a tale titolo un contributo di 4 milioni e per il 1975 il contributo salirà a 8 milioni. È da tenere presente che la spesa per la certificazione è pari all'1-2 per cento e viene largamente compensata dal contributo della CEE.

Avendo tutto ciò presente, vediamo ora il contenuto del disegno di legge al nostro esame.

Nel giudicare le nuove proposte e nel presentare le nostre, moviamo sempre dal convincimento che scopo ultimo di ogni legislazione sementiera deve essere quello di tutelare l'imprenditore agricolo e quindi quello di assicurare all'agricoltura la disponibilità di semi di pregio. Non bisogna mai dimenticare infatti che un seme cattivo può compromettere un intero raccolto con perdite pesantissime per il bilancio complessivo dell'impresa.

La prima osservazione è che il disegno di legge ignora completamente le regioni: e gli emendamenti predisposti dal Governo non risolvono assolutamente il problema. Un emendamento si limita a modificare l'articolo 2 della legge n. 1096 e stabilisce che la commissione competente ad emanare un parere in merito al rilascio della licenza per la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, invece che dal ministro per l'agricoltura e foreste, sia ora nominata dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura e che tale commissione si riunisca presso l'assessorato regionale all'agricoltura invece che presso l'ispettorato agrario compartimentale. Si tratta, come ben si può constatare, di ben poca cosa.

Né è possibile disattendere questo problema, tanto più che recentemente è stata approvata la legge n. 382 del 22 luglio 1975, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, che all'articolo 1, punto 5, recita testualmente: « sarà provveduto nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio », ecc.

La disposizione ci sembra chiara. Lo Stato deve recepire le direttive della CEE con norme di principio, mentre spetta alle regioni l'attuazione dei regolamenti e delle direttive della CEE.

Il disegno di legge in discussione non si inquadra in queste disposizioni. Sarebbe stato più giusto rifare completamente la legge, tenendo conto di questa nuova disposizione e anticipando eventualmente gli stessi decreti governativi. In assenza di ciò noi proponiamo una serie di emendamenti tendenti a trasferire funzioni amministrative alle regioni in riferimento a tutta una serie di adempimenti, specie per quanto riguarda il controllo dei prodotti sementieri; e misure straordinarie per quanto riguarda l'immissione sul mercato di sementi non rispondenti ai requisiti minimi prescritti dalla legge. Proponiamo, ancora, che la legislazione nazionale in materia di sementi rimanga in vigore fino a quando le regioni non avranno provveduto con loro leggi a disciplinare la materia.

Va rilevato inoltre che al testo originario licenziato senza modificazioni dalla Commis-

sione agricoltura il Governo ha predisposto numerosi emendamenti. Tutto ciò non ci meraviglia, se pensiamo che la natura del provvedimento è molto complessa; ci meraviglia, invece, la fretta con la quale la maggioranza della Commissione ha voluto approvare il provvedimento respingendo la nostra proposta di costituire un Comitato ristretto per meglio valutare il provvedimento stesso.

La seconda questione di grande rilievo che desidero sollevare si collega alla precedente e riguarda l'articolo 32 del disegno di legge. Con questo articolo si concede al Governo una delega per adeguare la legislazione nazionale alla normativa emanata dalla CEE e si affida al ministro dell'agricoltura il compito di apportare, con propri decreti, le necessarie modificazioni agli allegati della legge n. 1096, al relativo regolamento e anche alla presente legge.

La giustificazione è che il rapido evolversi delle tecniche di produzione dei prodotti sementieri comporta un continuo aggiornamento delle direttive comunitarie nella specifica materia. Si sostiene inoltre che la delega è limitata alle modificazioni che saranno apportate alle direttive comunitarie citate nel medesimo articolo 32.

In realtà, o saranno le regioni a recepire le direttive comunitarie, come noi riteniamo debba essere, o lo dovrà fare una legge dello Stato. Perciò noi proporremo la soppressione dell'articolo 32.

Dopo queste osservazioni e critiche di carattere generale, il gruppo comunista osserva che è necessario semplificare per quanto è possibile la legge n. 1096 del 1971, e a questo scopo presenterà tutta una serie di emendamenti. Siamo tuttavia contrari, onorevole ministro, allo svuotamento della legge. Siamo anche preoccupati per quanto dispone l'articolo 3 del disegno di legge n. 3894, che prevede la possibilità per il rivenditore di sconfezionare e riconfezionare sementi che non ha prodotto apponendovi il proprio cartellino. Si darebbe in tal modo la possibilità ai rivenditori di riconfezionare seme magari miscelato e comunque non avente più le caratteristiche di purezza di varietà originali, e ciò con un duplice danno: per il produttore agricolo coltivatore e per il consumatore di sementi.

Noi siamo certamente per la difesa dei piccoli commercianti ma questi devono vendere prodotti confezionati dai produttori che dispongono di tutte le strutture tecniche necessarie al fine di produrre seme altamente selezionato; si può anche stabilire la dimensione

di tali confezioni, per andare incontro alle richieste del consumatore: solo in questo modo noi pensiamo di difendere anche gli interessi dei commercianti.

Le nostre proposte tendenti a semplificare l'applicazione della legge riguardano diversi aspetti del problema ed innanzitutto il certificato di importazione previsto dall'articolo 25 del disegno di legge in discussione. Noi concordiamo con questa proposta, perché soltanto in questa maniera vi può essere un controllo efficace per evitare frodi e anche per difendere la produzione nazionale. Proponiamo, tuttavia, che il rilascio del certificato avvenga in tempi molto stretti, e ciò è perfettamente possibile.

Un'altra nostra proposta riguarda l'articolo 26, che fa obbligo alla ditta importatrice di applicare alla frontiera, prima dell'introduzione sul territorio nazionale, il certificato del produttore italiano alle merci importate. Questa operazione è di difficile realizzazione. Noi proponiamo che il certificato dell'importatore sia apposto prima della immissione in commercio del prodotto importato. Si deve, quindi, prevedere la circolazione della merce con il cartellino dell'esportatore sino ai magazzini del produttore italiano.

Riteniamo anche necessario rendere più solleciti i controlli dell'ENSE e più efficaci i controlli del servizio di vigilanza e repressione delle frodi. Proponiamo quindi di modificare l'articolo 21 della legge n. 1096 nel senso di affidare alle regioni il controllo dei prodotti sementieri. In questo modo le regioni potranno meglio utilizzare l'ENSE a seconda delle varie esigenze regionali, rafforzando anche il servizio e attingendo eventualmente dal personale qualificato di altri enti. L'ENSE potrà essere così adeguatamente attrezzato per arrivare tempestivamente dove richiesto per la certificazione.

Termino ricordando ai colleghi che è necessario affrontare e risolvere il problema del contratto di moltiplicazione. Senza questo contratto il produttore manca di un reddito sicuro. È un problema che riguarda essenzialmente le organizzazioni professionali, ma il Parlamento non può stare a guardare quando 400 milioni della CEE, per le cause e le responsabilità denunciate, non vengono utilizzati e messi a disposizione dei produttori.

In questo quadro è necessario incrementare l'attività sementiera delle cooperative agricole e dei produttori associati. Le cooperative sono già ora all'avanguardia nel settore sementiero e, come abbiamo già detto, sono gli unici operatori che hanno usufruito dei con-

tributi CEE. Le cooperative, in collegamento con gli istituti di ricerca e di sperimentazione e con le regioni, possono anche utilizzare ed incrementare la ricerca e la sperimentazione al fine di avere i portasemi nazionali senza dipendere, come accade oggi, dalla produzione estera (mi riferisco alle ortive, bietole e foraggere).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a nome del gruppo comunista ho formulato proposte che riteniamo serie e ragionevoli, tendenti a migliorare e semplificare la legislazione nazionale in materia sementiera, tenendo conto dell'esistenza delle regioni e avendo presente lo scopo ultimo delle nostre proposte, che è quello di difendere gli interessi degli operatori del settore (coltivatori moltiplicatori, produttori, piccoli commercianti) e contemporaneamente ottenere che un buon seme venga messo a disposizione dell'agricoltura italiana, essendo anche questa una delle condizioni, e non certamente l'ultima, per il suo progresso. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dulbecco. Ne ha facoltà.

DULBECCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge al nostro esame persegue un perfezionamento della disciplina del settore sementiero, soprattutto attraverso la rimozione di ostacoli alla prassi commerciale derivante dalla precedente legge n. 1096 del 1971.

Le osservazioni che si ritiene di dover fare derivano da due considerazioni fondamentali: la prima si riferisce al contesto globale del problema dell'immissione nella produzione agricola di valido materiale di riproduzione, tale da permettere un rilancio del settore. È evidente che affrontando ripetutamente il problema della fase della commercializzazione dei mezzi di riproduzione si affronta un momento finale importante, ma non essenziale agli effetti di un rilancio dell'agricoltura. A monte del problema della razionalizzazione del commercio dei materiali da riproduzione esistono quello dell'ottenimento genetico di nuove varietà, il problema del regime che regola la produzione e la diffusione di tali novità vegetali, il regime della tutela che si dà o si vuol dare al costituente di novità vegetali.

La seconda considerazione riguarda più direttamente gli articoli del disegno di leg-

ge in esame e si riferisce alla constatazione che non cesseranno del tutto, con l'approvazione delle modifiche ora proposte alla succitata legge n. 1096, i danni ingenti che tuttora i coltivatori subiscono per l'immissione nella produzione di materiale da riproduzione; ed il discorso vale, onorevole ministro, particolarmente per i bulbi, i tuberi, i rizomi e le talee, che risultano talvolta non idonei al pieno utilizzo produttivo, per una serie di ragioni sulle quali mi soffermerò rapidissimamente in seguito.

Affrontiamo questo secondo aspetto del problema con una considerazione generale. La regolamentazione generale tende - schematizzando - a conseguire due risultati utili, e precisamente: primo, la maggiore garanzia per il costitutore ed il produttore di sementi nuove e selezionate di entrare in un mercato « pulito », non oggetto di concorrenza sleale, ed un incoraggiamento ad allargare rapidamente - per quanto possibile nel nostro paese - l'uso di sementi pregiate; secondo, il dovere di chiarire, in termini di identità, purezza, germinabilità, le qualità delle sementi, ed una garanzia (che non è assolutamente certa) per il coltivatore che si appresta ad utilizzare il materiale.

Se questa duplice garanzia (garanzia per il costitutore e il produttore e, soprattutto, per l'acquirente coltivatore) si sia o meno realizzata, o sia in via di realizzazione, dopo quattro anni di applicazione della legge n. 1096, è argomento che dovrebbe essere oggetto di riflessione e di esame attento e non superficiale. Con una buona dose di ottimismo (ma non di ottimismo alla Candido, tanto per intenderci), mi sembra, signor ministro, di poter affermare in via di massima che alcuni risultati e vantaggi vi sono stati. Produttori e commercianti di sementi operano in un mercato che, rispetto al passato, è meno oggetto di concorrenza sleale o, al limite, di concorrenza truffaldina. Queste categorie trovano nella legge alcuni mezzi che permettono di lottare contro un vasto inquinamento del mercato. Resta però il fatto che ci vengono denunciati ancora troppi casi di introduzione nella coltivazione agricola di sementi o di altro materiale da riproduzione di cattiva qualità o di qualità diversa da quella dichiarata.

È di oggi la notizia di un coltivatore di Carmagnola che sta passando dei grossi guai per aver coltivato per errore canapa indiana, nonostante avesse acquistato le

pianticelle (così dicono i giornali) dal Consorzio nazionale dei produttori di canapa alla quotazione normale; e nonostante che quelle pianticelle facessero parte di un contingente assegnato all'Italia dalla Comunità economica europea.

Come si vede, è molto facile, in questo settore, incorrere in errori e quando questo avviene (e avviene purtroppo in un numero di casi abbastanza alto), vi sono inevitabilmente due tipi di conseguenze. I costitutori e i commercianti seri subiscono, certo, una concorrenza sleale che è indubbiamente limitativa dei loro guadagni. Ma i coltivatori si trovano di fronte non ad una limitazione di guadagno bensì spesso ad una perdita totale della produzione: il che significa dover far fronte ad una perdita netta e a un indebitamento non facilmente superabile o comunque superabile soltanto in un lungo arco di tempo. I danni, quindi, ricadono in misura ineguale (lo dobbiamo dire con estrema chiarezza) su queste due categorie. Se volessimo, potremmo anche aggiungere - dimostrandolo - che il fenomeno ha anche ripercussioni diverse sull'economia del paese.

Ciò non avviene solo per cause oggettive, inerenti alla differente natura delle due attività. A monte di questi fatti c'è ancora ed anche (bisogna sottolinearlo) un difetto di origine: la materia della disciplina sementiera è stata affrontata, sì, sulla base di esigenze di carattere generale, ma anche, mi sia consentito dirlo, in base a pressioni particolari del settore dei costitutori, produttori, delle grandi aziende commerciali. Buona parte della normativa che ne è conseguita (in particolare quella connessa alle modifiche ora in discussione) deriva chiaramente da indicazioni, magari legittime, logiche e giuste, provenienti da queste categorie.

La necessità di garantire anche il contadino (si dovrebbe dire soprattutto il contadino) circa la qualità delle sementi che adopera, al di là della apposizione meccanica di uno o più cartellini sui contenitori, è legata ai controlli effettuati sui materiali da riproduzione nelle varie fasi.

La legge n. 1096 del 1971 agli articoli 21 e 26 prevede controlli e istituisce un apposito istituto, che avrebbe dovuto entrare in operatività entro il 1974. Nel momento in cui ci apprestiamo a modificare la disciplina della materia, si dovrebbe vedere di verificare la consistenza e l'effi-

cacia di questi controlli, la funzionalità di questo istituto.

È funzionale per tutti, o solo per alcune parti? Per dare un giusto peso alle esigenze dei produttori agricoli, la relazione avrebbe dovuto essere esauriente su questa verifica: quanti controlli in campo, quanti nella fase commerciale, quante denunce inerenti all'identità, alla purezza ed alla germinabilità del materiale? Quale è l'organizzazione territoriale che la istituisce? Attraverso un apposito emendamento di parte comunista, credo che noi cerchiamo di introdurre questo discorso.

Ecco il punto centrale: le proteste tuttora provenienti dai contadini, l'impossibilità quasi assoluta, da parte loro, di ottenere soddisfazione per via giudiziaria dei danni subiti, inducono all'amara constatazione che la legge non opera sufficientemente in difesa dei loro interessi. È quindi indispensabile, a nostro parere, pervenire rapidamente ad una maggiore efficacia dei controlli; è necessario soprattutto che tali controlli siano operanti anche dopo la semina (della floricoltura parlerò poi), nel senso di rendere possibile al contadino di difendersi legalmente contro i difetti palesi ed occulti del materiale acquistato, anche ampliando i casi della normativa che regola i relativi controlli.

La difficoltà del contadino di ottenere adeguata protezione legale al riguardo, emerge soprattutto nel settore della floricoltura. Mi auguro sia a tutti noto che, in floricoltura, la riproduzione delle piante avviene quasi sempre per via agamica (bulbi, rizomi, tuberi, talee ed innesti), in quanto siamo in presenza di varietà geneticamente non pure, instabili, riproducibili appunto solo per via agamica. Le leggi per la disciplina sementiera investono anche questo settore, dove le norme adottate manifestano minore efficienza. Inanzitutto, i requisiti di identità, purezza e germinabilità sono fondamentali per determinare il valore di un seme, in quanto i difetti di sanità del materiale sono quasi sempre verificabili esternamente, per determinare il valore del materiale di riproduzione per via agamica. Al riguardo i requisiti assumono una diversa importanza.

Per via agamica, a mio parere, sono prioritarie l'identità e la sanità in quanto la purezza, direi, non può essere dubbia trattandosi di piante provenienti da un unico capostipite; non vi è questione di germinabilità, ma piuttosto di attitudine della

parte di pianta a raggiungere successivi stati di sviluppo: tale attitudine è strettamente legata — oserei dire in termini esclusivi — alla sua condizione di sanità.

Con questi materiali è abbastanza agevole ottenere una prima fase di sviluppo della pianta; solo in seguito emergono i difetti di carattere fitopatologico (molto difficile è l'accertamento della fase iniziale della malattia), dovuti a virus (dove l'accertamento della fase iniziale è impossibile o quasi). Per fatti di questo genere, si pone la domanda: dobbiamo ricercare nelle condizioni del terreno le ragioni della non germinabilità, oppure il difetto era occultato nel materiale da riproduzione e si è manifestato alcuni mesi dopo, nella pianta? Mi rendo conto della difficoltà di rispondere ad un interrogativo siffatto, mentre è indubbiamente facile constatarne le conseguenze. Vorrei parlare di un'esperienza, se volete, anche personale. Nella provincia dove vivo e lavoro, Imperia, 3 mila metri quadrati coltivati a garofano possono dare da vivere ad una famiglia media. Su una area di tale ampiezza, crescono e prosperano 50 mila piante di garofano. Le talee di garofano di una varietà qualsiasi costano cinquanta lire ciascuna; per l'acquisto delle talee la spesa è di due milioni e mezzo.

Dopo quattro mesi la spesa si aggira già sui sette milioni; il raccolto sta per iniziare e si protrarrà per 7-8 mesi. Una malattia endemica, signor ministro, che si manifesti a questo punto (e capita spesso) può portare alla totale perdita del prodotto; in questo caso, l'anno successivo bisognerà procedere ad una disinfezione del terreno, affrontando una spesa dell'ordine di un milione. La perdita totale ammonta a questo punto ad 8 milioni, ed in più bisogna considerare le perdite dovute all'inattività protratta per alcuni mesi. A questo punto, se il difetto era nel materiale da riproduzione è quasi impossibile accertarlo; non si può avere alcun risarcimento dei danni, ed abbiamo visto di quali danni si possa trattare. Nella migliore delle ipotesi si riesce a non pagare di fatto la seconda rata per il materiale da riproduzione, ed in questo modo il danno, se volete, da 8 milioni scende a 6 milioni e 750 mila lire. C'è oggi una tendenza, in atto estremamente pericolosa sul mercato di questi materiali; innovazioni tecniche, tanto per intenderci il sistema meristemico, consentono di produrre piante-madri sane, e di trarre il materiale da riproduzione da queste piante-

madri, ovviamente con certi costi. Gli stabilimenti produttori di piantine, e non soltanto quelli italiani, hanno la convenienza a procurarsi talee da coltivazioni non sufficientemente controllate, anziché da coltivazioni condotte in proprio con l'applicazione di tutte le tecniche necessarie. È chiaro che ogni iniziativa di questo genere consente un più alto profitto; ma ciò determina anche una crescita delle morie falcidianti di piante nelle coltivazioni, come è avvenuto in questi ultimi due anni. La assenza di controlli pubblici adeguati, la difficoltà a presentare prove circa i difetti occulti del materiale ha incoraggiato — e non poteva che essere così — la tendenza ad una competitività scorretta tra produttori di piantine, a danno dei fioricoltori e della produzione di fiori. Se si aggiungono alcune difficoltà sorte ultimamente al risanamento, attraverso il sistema meristematico, il quadro è completo. Nè il problema riguarda solo le talee di garofano. I bulbi provenienti in gran parte dall'Olanda, signor ministro, sono spesso soggetti ad analoghe vicende, e sono magari quei bulbi che l'Olanda ci dà da riprodurre nel nostro paese. Qui il problema è aggravato dalle competenze giurisdizionali straniere, in aggiunta ad una situazione di monopolio che l'Olanda detiene nel settore.

Saranno giunte certamente — io mi auguro — al ministro dell'agricoltura e al ministro del commercio con l'estero le proteste dei coltivatori dei Castelli romani che due anni fa hanno visto il loro bilancio gravato da una forte spesa supplementare per l'acquisto dei bulbi olandesi, in quanto il cartello olandese aveva deciso di fatturare in fiorini i prezzi prima concordati in lire, per cui tutto l'onere della caduta della quotazione della lira rispetto al fiorino ha finito con il gravare inaspettatamente sui nostri fioricoltori. Le proteste saranno giunte certamente ai ministri competenti, ma i rappresentanti dei fioricoltori di Nemi mi dicevano giorni fa di non avere avuto soddisfazione alle loro richieste, e nemmeno risposte. Si può essere costretti a pagare in fiorini quello che è pattuito in lire, ma nessuno interviene quando un bulbo, con le moderne tecniche, ibernizzato e programmato per fiorire a fine novembre, dà fiori con 20 giorni di anticipo o con 15 giorni di ritardo, facendo saltare programmi e perdere mercati. Una legge che regolamenti la disciplina del settore deve preoccuparsi anche di impedire la costituzione di cartelli

che deteriorano il potere contrattuale dei contadini, rialzando i costi di produzione.

Per quanto riguarda il problema del controllo della sanità del materiale da riproduzione per via agamica, bisognerà provvedere con apposite norme, diverse da quelle relative ai semi, che prevedano lo accertamento ufficiale in fase di coltivazione avvenuta sui difetti del materiale stesso.

All'articolo 13 del regolamento di attuazione della legge n. 1096 del 1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si parla di immunità da infestazioni. In altre parti dello stesso regolamento, a proposito di bulbi e di altri materiali, si dice che questi devono soddisfare le esigenze dei consumatori per quanto riguarda la loro facoltà di vegetazione e di fioritura. Chi garantisce in pratica, se non si fanno controlli in coltivazioni aventi valore di prova legale o attraverso coltivazioni in campi sperimentali? Ed il bulbo ibernato, signor ministro, e programmato per fiorire — per esempio — il 30 novembre e che invece fiorisce in altra data perché è risultato sbagliato il periodo in cui è rimasto in frigorifero, ha avuto o non ha avuto la possibilità di vegetare e di fiorire?

Come si può dire che tutto va bene se un modo tale di procedere ha significato enormi perdite in termini di mercato, di economia, e perfino di credibilità?

La stessa attenzione viene data ai tuberi. All'inizio del mio intervento avevo affermato che esistono gravi problemi da risolvere a monte della fase di commercializzazione delle sementi e degli altri materiali della produzione. In effetti, ho l'impressione che stiamo dando una ritoccatina con questa legge alla cravatta di un individuo che non veste certamente abiti nuovi, poiché ci troviamo piuttosto indietro nei confronti di quanto si fa negli altri paesi nel campo delle novità sementifere.

Ebbene, dobbiamo fare qualcosa di più per incrementare questo settore. Io non chiedo a nessuno di reinventare il garofano Marte (che significò la fortuna della floricultura imperiese) o la *rouge Meilland*, considerata la regina delle rose. Tuttavia, da tempo immemorabile si lamenta l'inefficacia dell'iniziativa pubblica in questo settore: bisogna produrre sementi e materiali idonei alle condizioni naturali ed economiche dell'agricoltura nazionale. Nel settore dell'agricoltura sono riusciti a fare qualche

cosa solamente i privati (ma sarebbe meglio definirli « gli appassionati »).

Le novità, le irradiazioni del materiale genetico, alcuni metodi nuovi di ricerca, quello che avviene negli istituti sperimentali ed il loro legame con la ricerca più avanzata dovrebbero essere problemi che ci interessano da vicino. Invece, siamo largamente deficitari nel settore: dipendiamo fortemente dall'estero per il settore sementiero, almeno per quanto riguarda i bulbi, ed accettiamo un ruolo di subordinazione rispetto agli altri paesi. L'unica iniziativa tende ad incentivare l'iniziativa nel settore garantendo ai « costitutori » un premio sotto forma di brevetto (ed è qui l'altra parte del discorso) vale a dire un monopolio legale temporaneo di 15 anni. Si incrementa così la voglia di ottenere novità ma se ne impedisce, di fatto, la diffusione. La logica del monopolio, specie per quanto riguarda le varietà ornamentali, è quella di controllare, limitare la produzione, al fine di ottenere alti ricavi. Seguendo questa strada, ad Imperia, sono stati persi molti mercati. Non si produceva mai, se non in piccolissime quantità e ad altissimi prezzi, ciò che il mercato internazionale dimostrava di gradire e spesso con insistenza richiedeva. In sostanza non si rispondeva alla domanda con un'offerta adeguata, poiché esistevano pesanti veti. Ora le consuetudini sono diventate legge. Con il « brevetto » impediamo anche, a mio parere, la corretta applicazione della legge n. 1096 in questo settore, nonché quelle modifiche che tendono ad « aprire » il mercato a tutte le novità vegetali, dal momento che il monopolio comporta, come logica conseguenza, il mercato « chiuso ». Tale legge, cioè, impedisce il risanamento delle *cultivar* riprodotte per via agamica.

La regione Liguria ha in programma la costruzione di uno stabilimento pubblico che tenda, da un lato, alla ricerca di nuove varietà nel settore floricolo e, dall'altro, al risanamento di quelle esistenti che si siano deteriorate. Orbene, con il sistema attuale le varietà non potranno essere risanate se l'ottenitore non lo vorrà, mentre con il sistema cosiddetto del « diritto d'autore » — che noi proponiamo — il risanamento potrà avvenire liberamente e l'ottenitore si avvantaggerebbe del ritorno sul mercato delle varietà scomparse. Noi non siamo contrari ad un premio, ad un incentivo da corrispondere agli ottenitori. In forme diverse lo avevamo già proposto nei

tempi passati. È su questa linea, onorevole ministro, che dobbiamo riflettere.

Il nostro gruppo non ha presentato alcun emendamento circa i bulbi, le talee, e così via, dal momento che tali argomenti non potevano facilmente essere inseriti in una legge riguardante la commercializzazione. Riteniamo tuttavia che, al di là di tutto questo, un discorso sui bulbi e sulle talee vada ripreso affinché, operando una decisa inversione di rotta, la floricultura italiana possa continuare a vivere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TRUZZI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, poiché gli emendamenti presentati al disegno di legge sono notevolmente complessi, le chiedo l'autorizzazione a convocare il « Comitato dei nove » per l'esame preventivo ed il coordinamento degli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Truzzi. Per consentirle il tempo necessario per la convocazione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di disegni di legge.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970 ».

Mi onoro altresì di presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

SERRENTINO, Segretario, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 26 novembre 1975, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1974, n. 1096, sulla disciplina delle attività sementiera (3894);

— *Relatore:* Prearo.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

MAMMÌ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (4076);

DE MARZIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui livelli retributivi nell'impiego pubblico e assimilabile (4078);

— *Relatore:* Olivi.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori **DALVIT ed altri:** Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCETTI ed altri (2342); POCETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tec-

nico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANELI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola residenza Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta scritta Tozzi Condivi n. 4-12740 del 26 febbraio 1975 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01167 (ex articolo 134, secondo comma, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta Tozzi Condivi n. 4-14578 del 25 settembre 1975 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01168 (ex articolo 134, secondo comma, del regolamento);

interrogazione con risposta orale Bemporad n. 3-03732 del 21 agosto 1975 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01165.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BEMPORAD. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — considerato che:

a) a distanza di sei mesi e più dalla pubblicazione dell'elenco dei vincitori le graduatorie non sono state ancora registrate dalla Corte dei conti;

b) che per inconvenienti vari gli elenchi non sono ancora pervenuti alle amministrazioni universitarie che debbono pagarli a seguito del decreto del Ministro pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1975, n. 183;

c) che alcune importanti università per cause varie non hanno ancora bandito o completato i bandi di concorso per gli assegni di studio decentrati —

in relazione all'assegnazione ed al pagamento degli assegni di studio e dei contratti, quali provvedimenti intenda adottare d'intesa con il Ministro del tesoro, per quanto di sua competenza, per ottenere che:

1) vengano accelerate al massimo le procedure dei bandi, i lavori delle commissioni, la pubblicazione degli elenchi dei vincitori e la loro registrazione in modo che assegni e contratti vengano corrisposti agli interessati non oltre il mese di febbraio di ogni anno accademico;

2) venga esaminata l'opportunità di un totale decentramento alle amministrazioni universitarie di tutti gli assegni disponibili, stabilendo norme generali per le procedure che non diano luogo a controversie e ritardi e prevedendo in caso di inadempienza un intervento surrogatorio del Ministero;

3) si esamini la possibilità di aumentare l'importo di ogni singolo assegno e contratto, anche se è necessario con la riduzione del numero complessivo considerata l'inadeguatezza della loro attuale entità in rispetto alle esigenze degli assegnatari;

4) si consideri l'urgenza di rivedere tutta la materia degli assegni di studio e dei contratti al fine di assicurare ai vincitori, con le dovute garanzie, una prospet-

tiva di carriera universitaria, preso atto che le norme attuali sono tali da allontanare gli elementi più validi della ricerca e dell'insegnamento superiore. (5-01165)

VILLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso:

che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 ottobre 1975, ha deliberato la nomina a dirigente generale nell'Amministrazione postale del dottor Vincenzo Intonti;

che il predetto funzionario svolgeva fin dal febbraio 1975 le funzioni di direttore compartimentale della Puglia, funzioni che sono proprie della qualifica che gli è stata attribuita, e cioè di dirigente generale;

che detta nomina ha formato oggetto di aspre censure da parte dell'interrogazione parlamentare n. 5-01155, annunciata alla Camera dei deputati il 6 novembre 1975, in quanto l'interessato, nella sua qualità di ex combattente, verrà a fruire del trattamento economico della qualifica superiore all'atto del prossimo collocamento a riposo;

che la norma limitativa posta dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, secondo la quale potevano essere conferite agli ex combattenti promozioni solo per anzianità o per concorso, venne eliminata dal Parlamento, in occasione della conversione in legge del decreto (legge 14 agosto 1974, n. 355) —

se ritengano di chiarire espressamente che gli ex combattenti possono legittimamente conseguire le promozioni delle quali sono riconosciuti meritevoli.

Infatti, ove un ex combattente, meritevole, venisse privato, per tale sua qualità, della promozione, ne conseguirebbe che il beneficio combattentistico verrebbe annullato e che si creerebbe una situazione di privilegio per i pari grado non combattenti, creando in sostanza una inammissibile discriminazione.

Se pertanto ritengano di emanare, senza ulteriori indugi, il provvedimento di nomina a dirigente generale del dottor Intonti. (5-01166)

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere perché — nel mentre si richiede da tutti che il Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro riprenda la piena attività potenziandone le funzioni che ad esso la Costituzione attribuisce - dopo la morte del presidente Campilli non si sia provveduto a nominare il nuovo presidente.

Non può essere giustificazione a tale grave inadempienza il fatto che si intenda riformarne l'ordinamento in quanto il ritardo nella nomina del presidente non certamente facilita la riforma, nel mentre vengono sempre più dimenticate le attribuzioni che detto consiglio ha in base all'articolo 99 della Costituzione. È urgente provvedere. (5-01167)

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - anche in relazione ad una precedente interrogazione restata senza risposta -:

perché non si è provveduto ancora a nominare il presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro;

perché si continua a svuotare di ogni sua attività detto Consiglio, prendendo direttamente contatti coi sindacati, creando presso i vari Ministeri commissioni, nel mentre rispettando le precise ed esclusive competenze del CNEL, si avrebbero rapporti e decisioni più chiare, più equilibrate e non viziate da demagogia o interessi di parte;

perché si è progettata la costituzione di un nuovo Ministero ampliando ancora il numero - fatto questo sempre deplorato -, nel mentre non si provvede a fissare la competenza della Presidenza del Consiglio, a diminuire il numero dei Ministeri, fissando per legge le competenze dei sottosegretari;

perché, operando in tale modo, si continua a rendere più confusionario e meno efficiente il Governo, quando invece ben altre sarebbero le attese e gli interessi della nazione. (5-01168)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende riqualificare come strada statale la strada provinciale che dalla nazionale n. 112 sale a S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) e confluisce nella n. 112-bis Delianova-Melito Porto Salvo, considerata l'importanza sempre maggiore del detto tracciato soprattutto in funzione dell'incremento turistico dell'intera zona. (4-15298)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di disagio derivante dall'applicazione dell'articolo 58 della legge 5 gennaio 1967, n. 200, la quale privilegia alcune categorie per quanto riguarda il rilascio gratuito del passaporto e delle credenziali IRE.

Ciò premesso, l'interrogante chiede se si ritenga giusto modificare la legislazione vigente allo scopo di ammettere tutti i connazionali residenti all'estero, i quali esercitano una attività di lavoro subordinato (non solo i lavoratori manuali, ma anche gli impiegati), alle facilitazioni (passaporto e credenziali ferroviarie IRE). (4-15299)

ANDERLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli studenti dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Rieti, in sciopero dal 27 ottobre 1975, hanno deciso l'occupazione dell'istituto per ottenere l'apertura di un nuovo corso dell'istituto stesso.

E per sapere se e come intenda venire incontro alle richieste degli studenti che giustamente rifiutano di trovarsi in 74 iscritti al III anno in una sola classe, quando pedagogisti, sindacalisti, uomini di scuola e lo stesso Ministero hanno in più di una occasione riconosciuto che il limite corretto dei frequentanti dovrebbe non superare i 25 iscritti. (4-15300)

FERRI MARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso lo stato di abbandono in cui si trova la

strada statale n. 2 (Cassia) soprattutto nel tratto meridionale che corre da Siena al traforo di Radicofani e tenuto conto dell'enorme importanza che tale arteria riveste per la provincia di Siena, per le zone economicamente depresse del Monte Amiata, per il miglioramento della viabilità nazionale — quali programmi di intervento sono stati previsti, per quali importi, e presumibilmente i tempi di attuazione.

(4-15301)

DE LORENZO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano di dover finalmente prendere in considerazione le giuste istanze dei medici civili della pubblica sicurezza, i quali da anni attendono una rivalutazione del proprio rapporto di lavoro ed un adeguamento dei compensi, che ora vengono corrisposti in misura irrisoria tanto da offendere lo stesso decoro professionale.

Al riguardo l'interrogante aveva richiamato l'attenzione dei Ministri con altra interrogazione del 10 febbraio 1967, alla quale venne data una risposta dilatoria, nel senso che il problema era oggetto di attento esame e studio da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, per la ricerca di un'equa soluzione.

Senonché da quell'epoca sono trascorsi oltre otto anni senza che l'attento esame e studio intrapreso dai Ministeri interessati sia stato concluso e di conseguenza i sanitari di che trattasi continuano a restare in attesa di un provvedimento che renda loro giustizia sul piano della normativa del loro rapporto di lavoro e sul piano del trattamento economico.

Al riguardo va ricordato che, in atto, i suddetti sanitari percepiscono uno stipendio annuo che varia da lire 900 mila a lire 400 mila lorde, a seconda della consistenza numerica dei reparti dove prestano servizio; non percepiscono la 13^a mensilità; hanno l'obbligo della residenza e della reperibilità in ogni momento e molto spesso sono costretti ad effettuare le visite servendosi del proprio mezzo di trasporto privato.

Rinvia ancora l'accoglimento delle legittime rivendicazioni di questi medici a quando sarà definito il provvedimento per il riassetto di tutta la materia relativa agli incarichi per visite medico-fiscali, da anni allo studio senza che si sia pervenuti ad una soluzione, significherebbe negare in

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

sostanza ogni considerazione a questo problema che ha evidenti risvolti umani, deontologici e di giustizia perequativa.

(4-15302)

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il sollecito superamento della crisi nella quale è venuto a trovarsi il settore produttivo delle industrie grafiche e cartotecniche, in particolare per quanto riguarda la produzione delle cartoline illustrate e degli stampati augurali.

L'interrogante fa presente quanto segue.

Tra l'inizio del 1972 ed il 31 dicembre 1974 la riduzione delle vendite ed il conseguente calo produttivo sono risultati i seguenti: cartoline illustrate vedute e fantasia — 12 per cento; stampati augurali — 25 per cento.

Hanno originato queste flessioni i seguenti fenomeni:

propaganda piuttosto generalizzata fatta prima del Natale '72 da enti pubblici, giornali, comunità, ecc. contro la civile consuetudine di spedire stampati augurali;

le lunghe agitazioni sindacali del personale delle poste ed il costante disservizio postale;

una certa abitudine originatasi tra i turisti durante gli scioperi postali a non spedire più cartoline illustrate;

l'aumento delle tariffe postali dal 1° aprile 1974, aumento che, come è noto, dopo l'incremento dello scorso mese di marzo, verrà esasperato in modo pesantissimo dal 1° gennaio 1976.

Riduzioni ancora più drastiche nelle vendite e nella produzione si sono lamentate nel corrente anno 1975 e le previsioni, visti gli aumenti delle tariffe postali in atto dal 1° gennaio 1976, pongono le aziende nella posizione di ritenere indispensabile in un molto prossimo futuro il ricorso a provvedimenti di riduzioni del personale e di ristrutturazione settoriale.

Per illustrare l'impegno spiegato dai produttori per affrontare e contrastare le difficoltà prima evidenziate, sarà sufficiente ricordare che, mentre la percentuale di esportazione di cartoline fantasia, Natale e Pasqua, è stata nell'anno 1972 pari al 27 per cento circa, nell'anno 1974 detta percentuale è salita a oltre il 36 per cento e

che dette percentuali per le cartoline vendute sono state del 30,50 per cento nel 1972 e del 37,27 per cento nel 1974.

Il settore, quindi, ha cercato di reagire alle difficoltà incontrate sul mercato nazionale collocando maggiori quantitativi di prodotti all'estero ed affrontando sacrifici in termini di costi promozionali ed organizzativi veramente ingenti.

Inoltre, soprattutto nell'intento di fronteggiare sul mercato nazionale i fenomeni negativi che hanno ridotto i consumi e le vendite, i produttori si sono adoperati per far sì che i prezzi al consumo delle cartoline venissero mantenuti tra il 1972 ed oggi a circa lire 50 il pezzo. Questo sacrificio è stato vanificato dalle decisioni governative che hanno decretato un aumento della affrancatura, nello stesso periodo, da lire 25 a lire 70, con aumento a lire 100 a decorrere dal 1° gennaio 1976.

L'affrancatura di una cartolina o di uno stampato augurale, che incideva per il 50 per cento del suo prezzo medio nell'anno 1972, verrebbe ad incidere con il 1° gennaio 1976 per il 200 per cento, con un incremento di quattro volte, quale non si è verificato in alcun altro prodotto o servizio nonostante il ben noto processo svalutativo della moneta nazionale.

L'adozione di tempestivi provvedimenti potrà per lo meno attenuare l'inevitabile reazione dell'utilizzatore e, quindi, del mercato nel prossimo anno 1976. (4-15303)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali — nonostante una esplicita richiesta della Corte dei conti del 1968 (con nota n. 36 del 7 novembre) — l'amministrazione finanziaria usi inviare all'organo di controllo gli estratti, e non i testi integrali, delle relazioni che le intendenze di finanza compilano annualmente sull'andamento dell'attività tributaria, documentazione di estremo interesse, necessaria alla Corte ai fini dell'esercizio della sua fondamentale funzione di « controllo mediante vigilanza » sulla gestione delle entrate pubbliche.

(4-15304)

STRAZZI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della difficile situazione creatasi in seno all'OPAFS in

seguito al contrasto creatosi tra l'amministrazione di tale ente e le organizzazioni sindacali di categoria circa il trattamento economico dei dipendenti.

Se sappiano inoltre che in data 15 settembre 1975 organizzazioni sindacali di categoria e amministrazione OPAFS si incontrarono per affrontare e risolvere il problema e che già in quella sede il sindacato contestò il modo di procedere respingendo quindi la deliberazione adottata. Infatti, il modello di retribuzione goduto dai dipendenti prima dell'inquadramento attuale che si contesta, prevedeva che gli stessi avrebbero continuato a fruire delle competenze fisse ed accessorie percepite fino a quando con decreto ministeriale non sarebbe stata stabilita ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 829 del 1973, l'equiparazione delle nuove qualifiche a quelle dei dipendenti civili dello Stato e non sarebbe stato fissato di conseguenza il relativo trattamento economico che, se inferiore a quello in godimento, avrebbe continuato a sussistere in quanto la differenza, assegnata *ad personam*, sarebbe stata riassorbita con i successivi aumenti biennali.

Il consiglio di amministrazione OPAFS ha proceduto invece con la delibera recentemente adottata, mortificando i diritti dei lavoratori e derogando unilateralmente a norme non derogabili.

L'interrogante, nel ricordare ai Ministri che l'assurda delibera, prevedendo la riduzione delle retribuzioni in godimento considera anche l'eventualità della restituzione di quanto percepito di più, chiede quali misure intendano adottare perché in seno all'amministrazione OPAFS si proceda correttamente ad una soluzione positiva del problema che tenga conto dei diritti dei lavoratori e delle indicazioni fornite dai sindacati. (4-15305)

SISTO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda al vero la sconcertante notizia divulgata dalla stampa, secondo la quale il Ministero di grazia e giustizia il 24 ottobre 1975 ha predisposto lo stanziamento di 3 miliardi, 518 milioni e 120 mila lire con lo scopo di realizzare un progetto, già elaborato, volto a trasformare il complesso conventuale annesso alla chiesa di Santa Croce, siti in Bosco Marengo (Alessandria), in un carcere-succursale della Casa di pena di Alessandria, le

cui note disgraziate vicende sembravano aver orientato i pubblici poteri verso la costruzione di un nuovo moderno penitenziario fuori della cinta urbana.

L'interrogante, facendosi interprete dell'opinione pubblica (vedi l'intervento del critico e storico dell'arte Marziano Bernardi su *La Stampa* del 18 novembre 1975), chiede in modo particolare al Ministro per i beni culturali e ambientali per quali motivi si intenda adibire a siffatta destinazione un complesso monumentale cinquecentesco di così eccezionale valore sul piano storico, architettonico, artistico e culturale. Né ritiene si possa considerare in modo diverso chiesa e convento (costituito da due chiostri), in quanto essi furono concepiti come un complesso unitario « in un rapporto di reciproca e funzionale interdipendenza » che resta « strutturalmente parlando, la ragione d'essere di entrambi gli edifici ».

La perpetrazione di questo reato di lesa arte verrebbe ad umiliare e a depauperare gravemente il patrimonio storico-artistico di cui, in verità, non abbonda il nostro Piemonte. (4-15306)

PAJETTA E SEGRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione alla disposizione di esporre la bandiera nazionale a mezz'asta sugli edifici pubblici in coincidenza con i funerali di Francisco Franco, per quale ragione si sia ritenuto di far prevalere una regola protocollare sul sentimento comune del popolo italiano che considera questi giorni non come giorni di lutto bensì di speranza e di auspicio per la restaurazione della libertà e dei diritti democratici in Spagna dopo il lungo e sanguinoso periodo della spietata dittatura franchista. (4-15307)

FORTUNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale atteggiamento intenda assumere il Governo, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio avanti alla Corte costituzionale a seguito dell'ordinanza delle sezioni unite della Cassazione in data 13 ottobre 1975, che ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, di esecuzione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia relativo alla declaratoria di esecu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

lività delle sentenze di nullità matrimoniale pronunziate dai Tribunali ecclesiastici per contrasto con gli articoli 24 e 29 della Costituzione.

L'interrogante intende altresì conoscere se essi ritengano che ove l'Avvocatura dello Stato chiedesse respingersi l'eccezione sostenendo la conformità alla Costituzione della più discussa tra le norme concordatarie, non ne risulterebbe indebolita la posizione dell'Italia nelle sempre ventilate trattative su una non meglio precisata revisione del Concordato. (4-15308)

SIGNORILE E GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio all'attuale situazione di accertata inagibilità dei locali dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto che si traduce in gravissimi disagi per i lavoratori in attesa di collocamento e per i dipendenti dell'ufficio medesimo.

Gli interroganti chiedono inoltre al Ministro se ritenga esservi un'indifferibile urgenza a risolvere l'attuale insostenibile situazione soprattutto in relazione al fatto che l'ufficiale sanitario ha dichiarato ufficialmente l'inagibilità dei suddetti locali (costituiti da uno scantinato periodicamente allagato dall'acqua piovana in stato di completo abbandono manutentorio pressoché privo di servizi igienici) per la loro assoluta antigieneità. (4-15309)

VILLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 prevede, a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, iscritti all'ENPAS, il riscatto, previo pagamento di un contributo a loro totale carico, ai fini della liquidazione dell'indennità di buona uscita, dei servizi statali civili e militari prestati, nonché dei periodi di studio eccetera valutabili e riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato;

che l'articolo 4 della stessa legge n. 1368 del 1965 estende l'applicazione di dette norme anche nei confronti dei ferrovieri iscritti all'opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato;

che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1032 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), ai primi due commi recita: « I servizi statali non compresi nell'articolo 14, nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.

Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale »;

che dette norme rappresentano, con forza di legge, l'esatta interpretazione del citato articolo 1 della legge n. 1368 del 1965, come già espressa dal Consiglio di Stato (sesta sezione) con la decisione del 15 giugno 1973, n. 272;

che l'ENPAS, per quanto di sua competenza, già a seguito della decisione n. 272 del Consiglio di Stato ne ha recepito il concetto interpretativo di carattere generale applicandolo nei confronti di tutti coloro che abbiano avanzato o avanzino domanda di riscatto;

che, peraltro, nei confronti dei dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'OPAFS non soltanto ha disatteso l'insegnamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, costringendo gli interessati ad avanzare ricorso alla Corte dei conti, ma insiste nella sua inadempienza anche dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della risolutiva norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 1368 del 1965, rappresentata dai primi due commi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1032, norma che sul piano giuridico ha superato e travolto la « materia a contendere » oggetto dei predetti ricorsi alla Corte dei conti —

se il Ministro dei trasporti che esercita la vigilanza sull'OPAFS, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 829 del 1973, intenda intervenire perché sia sanata, in favore dei ferrovieri la diversità di trattamento rispetto agli altri dipendenti statali, per quanto concerne l'ammissione al riscatto delle campagne di guerra e di ogni altro periodo di tempo di cui è prevista la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza, come ad esempio il periodo previsto dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (4-15310)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

COTECCHIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che a Milano, sul calar della sera, la città resta in balia della « mala » che, ben organizzata in ogni settore, scorazza indisturbatamente nei vari rioni consumando reali di ogni genere ed impedendo così ai cittadini di svolgere liberamente la loro attività;

che per tali fatti, nella operosa capitale lombarda, si vive in uno stato di grande agitazione, di viva apprensione, di profonda incertezza e la maggior parte della popolazione è costretta a restarsene in casa per evitare rischi di varia natura non disponendo di una tutela che, oltre tutto, garantisca la fisica incolumità;

che tale disagio colpisce principalmente e pesantemente le classi meno abbienti, lavoratori e professionisti, che, per circolare non hanno possibilità economiche di assoldare « gorilla » cioè guardie del corpo, come purtroppo si verifica tra gli industriali;

che tutto ciò che avviene a Milano è semplicemente doloroso e riprovevole e contrasta enormemente con uno Stato libero, moderno, civile;

e per conoscere quali seri provvedimenti intenda adottare per restituire un po' di ordine a Milano e ridare ai milanesi maggiore fiducia nelle leggi. (4-15311)

COTECCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se ritengano giustificato il livore manifestato a più riprese dalle trasmissioni radio-televisive in occasione della malattia e della morte del Capo dello Stato della Spagna Franco;

se tale livore non sia in aperto contrasto con i principi etici, morali, civili e religiosi che esigono un maggior rispetto, inteso come pietà, nei confronti di chi si dibatte tra la vita e la morte;

se per Franco non si stia eccedendo, considerato che, in occasione della morte di altri dittatori, responsabili di stragi per milioni di persone, stampa e televisione non ne fecero cenno alcuno;

se è vero che il Caudillo salvò la vita a decine di migliaia di ebrei perseguitati dal regime nazista e da governi comunisti;

se siano a conoscenza che una vastissima fascia dell'opinione pubblica italiana, nel commentare le tavole rotonde che si

susseguono a ritmo serrato in televisione, per radio, presso alcuni quotidiani e periodici, per pronosticare il futuro assetto della Spagna, si domanda perché gli strateghi ed i soloni italiani non si preoccupino di salvare l'Italia dai tanti « guai » che ci affliggono. (4-15312)

COTECCHIA. — *Al Ministro dell'interno.*

— Per sapere se sia a conoscenza che nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria principale di Napoli e nella stessa Piazza Garibaldi, ogni notte, dalle ore 22 in poi e fino alle 4 del mattino, si verificano spiacevoli episodi e si consumano vari reati, dallo spaccio della droga alla prostituzione, alle estorsioni, ai furti, alle rapine e se intenda emanare disposizioni atte a bonificare l'intera zona malfamata, dove si danno convegno delinquenti comuni, prostitute, travestiti, camorristi e ladri che, con le loro azioni delittuose, incidono — tra l'altro — molto negativamente sullo sviluppo turistico della città. (4-15313)

COTECCHIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che in provincia di Caserta, precisamente tra il territorio che interessa tre comuni: Sparanise, Pignataro Maggiore e Calvi Risorta è sorta una fascia di piccole industrie che hanno dato finora possibilità occupazionale a centinaia di persone e che attualmente alcune di esse, come l'IMAR, minacciano di chiudere i battenti a causa della mancata erogazione di corrente elettrica;

che, per ovviare a tale grave inconveniente, fu approvata una delibera perché in località Spartivento venisse costruita una sottostazione da parte dell'ENEL;

che, malgrado ogni sollecitazione, l'ENEL stesso non ha dato ancora inizio ai lavori e per conoscere se sia d'accordo intervenire con ogni possibile urgenza prima che le fabbriche siano costrette a chiudere. (4-15314)

COTECCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere di fronte alla inarrestabile marcia della delinquenza comune e politica che, in un crescendo pauroso, ha ormai straripato abbattendo così gli ultimi tenui argini di uno Stato in completo disfacci-

mento. I cronisti di tutti i quotidiani, forse per amore di patria, non parlano più di furti in appartamenti, di scippi, di truffe, ma soffermano la loro attenzione su reati più clamorosi che ogni giorno diventano più effe-rali e sempre più numerosi - decine di rapine, sequestri di persona, omicidi, stragi - ed il cittadino onesto, il padre di famiglia, l'uomo della strada, sfiduciato ed avvilito, attende energiche misure contro questi delinquenti incalliti che uccidono senza pietà, rapinano, rapiscono individui indifesi, favoriti certamente da leggi troppo permissive;

per conoscere se ritengano più opportuno, in un clima così arroventato di odi e di sangue, emanare un decreto, tra i tanti dei quali pur si serve il Governo in materia fiscale, in attesa di leggi, sempre allo studio, annunciate immancabilmente subito dopo un fatto clamoroso, forse per trovare una immediata giustificazione di fronte alla pubblica opinione, ma che non sono state ancora presentate alle Camere, per provvedere così con tutta urgenza a infrenare il dilagante fenomeno di una delinquenza così agguerrita, sanguinaria e feroce oltre ogni immaginazione e fantasia, che, come annovera la statistica, consuma in Italia tre reati al minuto, dati allarmanti e sconcertanti che coinvolgono a tale livello solamente l'Italia, tra tutti i paesi del mondo. (4-15315)

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga che sia conforme a giustizia revocare il provvedimento con cui la Sovrintendenza scolastica regionale della Calabria ha escluso dalla partecipazione al corso abilitante ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, coloro i quali sono forniti di diploma di maestro d'arte, considerandoli non in possesso del titolo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni, mentre gli interessati sostengono, sembra giustamente, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, istitutiva dei corsi abilitanti ordinari e speciali, erano in possesso del titolo di studio previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, titolo di studio che avrebbe dato loro pieno diritto alla frequenza del corso, se il corso abilitante ordinario fosse stato autorizzato subito dopo l'ultimazione del corso abilitante speciale: viceversa la attuale esclusione avviene in base ai decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, che hanno modificato in parte le classi di

abilitazione di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972.

Per conoscere, altresì, se non appaia opportuno disporre, per evitare pregiudizio agli interessati, che le modificazioni di cui ai detti decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, si applichino ai corsi che saranno istituiti in avvenire e non al corso abilitante ordinario di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074. (4-15316)

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza dei metodi adottati a Reggio Calabria per le indagini relative alla deplorevole aggressione subita da tre medici non particolarmente impegnati dal punto di vista politico, metodi di indagine a senso unico che hanno portato all'arresto di tre giovani di destra, commentato clamorosamente quanto inconsistentemente in una « conferenza stampa » da un funzionario della locale questura, contrariamente ad ogni norma, con giovamento solo per le tesi preconette di un giornale di sinistra che è stato, addirittura, in grado di pubblicare le foto segnaletiche degli inquisiti, con evidenti responsabilità dei preposti alle indagini.

Per conoscere, altresì, a quali risultati sia pervenuto l'ufficio politico della questura di Reggio Calabria in ordine alle indagini sui gravi fatti di violenza subiti da giovani di destra, nonché in relazione all'attività dei NAP, dei quali in città sarebbe stato, recentemente, scoperto un « covo ». (4-15317)

ROBERTI, BORROMEO D'ADDA, TREMAGLIA E BAGHINO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali interventi il Governo intende compiere sia in sede internazionale che in sede interna per fronteggiare la grave crisi di produzione e di lavoro che va verificandosi alla società Ducati elettrotecnica Microfarad, ove il gruppo Thomson, proprietario della predetta azienda, con stabilimenti a Bologna e a Pontinia (Latina), ha deciso di mettere in amministrazione controllata l'azienda con il suo conseguente ritiro definitivo dalla società.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

con gravi ripercussioni sia per gli stabilimenti di Bologna che di Pontinia.

Gli interroganti rappresentano la opportunità, oltre che di una azione internazionale, anche di un impegno creditizio da parte delle autorità italiane, onde assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva e quindi del lavoro; e rappresentano ancora la opportunità di dare avvio alla produzione delle trasmissioni a colori, onde incrementare l'industria elettronica e componentistica.

(4-15318)

BIGNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la sede INPS di Trento opera da tempo con un organico inadeguato alle sempre crescenti necessità locali e che, di conseguenza, la situazione che si è venuta a creare ha assunto aspetti assai gravi che si ripercuotono sui lavoratori e sui pensionati della provincia che affollano gli uffici dell'Istituto in attesa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

In ordine a tale situazione si vuole inoltre sapere se e quali provvedimenti s'intendano adottare per farvi fronte e se, comunque, non si ravvisi la necessità di provvedere all'integrazione dell'organico attraverso l'espletamento di un concorso pubblico a livello provinciale, conformemente a quanto già fatto per altre sedi INPS.

(4-15319)

TRANTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere, considerate le continue proteste degli abitanti di Santa Ninfa (Valle del Belice) per lo stato di abbandono in cui, ancora oggi, si troverebbe il predetto comune a seguito della calamità naturale di cui fu vittima:

quale sia lo stato delle ricostruzioni effettuate e quanto e quale parte debba essere ancora realizzata;

se si ritenga, sino al completo risanamento della zona, di prorogare le facilitazioni fiscali concesse sino all'anno 1980 o al momento del ritorno alla piena normalità delle attività economico-produttive del comune di Santa Ninfa.

(4-15320)

BUSETTO E PEGORARO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere quali

interventi urgenti intendano attuare perché rientri la decisione presa dai titolari della azienda CAPICA (minuterie metalliche) di Albignasego di licenziare 130 operai e 15 impiegati pari ad oltre un terzo delle maestranze con la procedura già posta in essere dall'associazione industriali di Padova; tale decisione ha provocato una forte tensione sia nell'azienda nella quale è stata attuata l'assemblea permanente, sia tra la popolazione il cui consiglio comunale in seduta straordinaria ha unanimemente condannato l'atteggiamento adottato dall'azienda e ha deliberato una serie di iniziative in proposito; e se ritengano di dover concorrere:

1) all'accertamento rapido sullo stato di fatto concernente la struttura tecnica e commerciale dell'azienda e i suoi programmi di ristrutturazione tenendo conto che non vi è una caduta delle commesse e facendo in modo che la stessa ristrutturazione in luogo di fondarsi sui licenziamenti persegua l'obiettivo dell'allargamento della base produttiva garantendo i livelli di occupazione;

2) ad un opportuno riesame dell'intero settore nel quale con la CAPICA operano altre aziende e tra queste la ZEDAPA e la TOBA al fine di puntare sugli obiettivi del potenziamento della struttura produttiva, dell'allargamento del mercato e dell'instaurazione di forme di cooperazione e di consorziamiento;

3) a prendere in considerazione anche i problemi della conversione e diversificazione produttiva della CAPICA e dello stesso settore comprendendovi anche produzioni più complesse e più ricche di contenuto tecnologico;

4) ad operare perché i poteri pubblici, a cominciare dal Governo, assumano le dovute responsabilità nell'offrire anche al settore in questione un nuovo quadro di riferimento caratterizzato dalle scelte e dagli obiettivi di un piano di sviluppo a medio termine.

(4-15321)

FAENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il giovane studente di Grosseto Ciarpi Giancarlo, il quale, nonostante l'interessamento delle autorità locali e dell'interrogante non riesce, a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ad essere ammesso alle lezioni;

che dopo aver frequentato la seconda, terza e quarta liceo presso l'«Andrea da Grosseto» e dato gli esami all'istituto «Copernico Manieri» di Roma, il giovane

Ciarpi, per ragioni economiche, essendo stato nel frattempo pensionato suo padre, e non potendo quindi più pagare le 50.000 lire mensili richieste dall'istituto privato, ha chiesto l'iscrizione presso la scuola statale di Grosseto al fine di completare gli studi liceali;

che purtroppo, da tre mesi, gli uffici, nascondendosi dietro norme e procedure burocratiche, impediscono a questo giovane la possibilità di frequentare la scuola: il provveditorato di Grosseto esige il nulla osta dal « Copernico Manieri »; il « Copernico Manieri » asserisce che la questione è di competenza del provveditorato di Roma; il provveditorato di Roma tace —

se ritenga intervenire immediatamente per consentire allo studente in questione di poter iniziare la frequenza scolastica e se ritenga assurdo che le autorità scolastiche si rifugino dietro norme burocratiche impedendo ad un giovane di poter proseguire negli studi. (4-15322)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali fossero i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e quali siano alla data odierna.

Ove detti rappresentanti siano nel frattempo cambiati, l'interrogante desidera conoscere i motivi della sostituzione, gli estremi del decreto di nomina e quelli della sua registrazione da parte della Corte dei conti. (4-15323)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali fossero i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e quali siano alla data odierna.

Ove detti rappresentanti siano nel frattempo cambiati, l'interrogante desidera conoscere il motivo della sostituzione, gli estremi del decreto di nomina e quelli della sua registrazione da parte della Corte dei conti. (4-15324)

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI, DE MICHELI VITTURI, GALASSO, TASSI E BORROMEO D'ADDA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quali giustificazioni siano portate

dall'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno (Pisa) che, dopo avere affidato ad un ditta edile la costruzione di un impianto industriale-chimico per la depurazione dei liquami delle concerie, liquami in gran parte responsabili dell'inquinamento del fiume Arno, si trova ora a dover raddoppiare la cifra preventivata per portare a termine l'opera;

per conoscere quale fondamento abbiano le voci, molto diffuse, per cui la federazione provinciale del PSI di Pisa avrebbe invitato alcuni iscritti, tecnicamente qualificati, a ritirare, in merito al depuratore di cui sopra, la documentata denuncia nella quale si parlava chiaramente di vero e proprio scandalo, scandalo pilotato da esponenti del PCI di Santa Croce sull'Arno. (4-15325)

BIANCHI ALFREDO E VAGLI ROSALIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio, artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative intendono promuovere affinché sia avviato a soluzione lo annoso problema delle popolazioni della Garfagnana (Lucca) danneggiate dalla costruzione di laghi artificiali per la produzione di energia idroelettrica.

In particolare gli interroganti chiedono:

1) per quali motivi l'ENEL, responsabile della situazione, si è rifiutato fino ad oggi di esaminare le richieste dei cittadini delle zone di Vagli e Isolasantia le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate dalle infiltrazioni di acqua che hanno provocato smottamenti dei terreni circostanti i laghi e il conseguente pericolo di crollo di abitazioni civili e di vari enti pubblici;

2) se non ritengano opportuno intervenire nei confronti dell'ENEL affinché siano rimosse le cause che fino ad ora hanno ostacolato l'indennizzo a cittadini ed enti;

3) quali iniziative intendano assumere affinché sia prontamente disposto un piano di intervento per dare immediato inizio ad un piano di ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati e dichiarati inabitabili e le cui gravi lesioni provocheranno entro breve tempo il loro abbandono. (4-15326)

BALLARIN. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso:

che il 26 giugno 1966 la VII Commissione del Senato, nell'approvare il disegno

di legge n. 1554 (che poi è diventato legge 6 agosto 1966, n. 652) ha approvato, dopo che era stato accettato dal rappresentante del Governo, un ordine del giorno, presentato dal senatore Ferroni e modificato dal senatore Gianquinto, col quale « si esprime l'esigenza che nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione e di competenza dello Stato, riguardanti la difesa della città di Venezia e della sua laguna, debba tenersi nel dovuto conto il complesso portuale della città di Chioggia che costituisce, anche secondo lo spirito e la lettera del decreto 30 luglio 1888, n. 5629, parte integrante della laguna e del porto di Venezia; fa presente che lo sviluppo costante delle attività portuali e della zona industriale di Venezia, indicando nel porto di Chioggia, in un futuro non remoto, la presumibile zona portuale integrativa del porto industriale di Venezia, comporta l'esigenza di conservazione e di sviluppo delle opere portuali di Chioggia »;

che nella seduta della Camera dei deputati del 22 maggio 1974, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2066 « Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti » il Governo ha dichiarato di accettare un ordine del giorno, presentato dall'interrogante e da altri deputati, con il quale si « impegna a tener nel dovuto conto, negli stanziamenti per l'esecuzione delle opere nonché per le forniture di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, che il porto di Chioggia (che nell'ultimo quinquennio ha quadruplicato la sua attività) costituisce, secondo lo spirito e la lettera del decreto 30 luglio 1888, n. 5629, parte integrante del porto della laguna di Venezia » -

se ed in quale misura, e per quali opere e forniture sono stati stanziati e spesi fondi destinati al potenziamento e sviluppo del porto di Chioggia ed eventualmente quali sono stati i motivi per i quali il Governo non è stato nelle condizioni di mantenere fede agli impegni assunti anche per decisione parlamentare. (4-15327)

DE MARZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, premesso che le norme in vigore, per i componenti delle commissioni per gli esami di maturità tecnico-industriale richiedono che i singoli membri abbiano la laurea in ingegneria e l'abilitazione dopo un anno di insegnamento,

sempre che non si versi in un comprovato caso di necessità per cui il requisito della abilitazione può essere disatteso:

se sia a conoscenza del fatto che nella V commissione per gli esami di maturità tecnica industriale presso l'istituto « G. Cappellini » di La Spezia, nella recente sessione estiva, avendo il professor Fausto Flora rinunciato alla nomina ministeriale di membro effettivo della commissione sarebbe stato sostituito nell'incarico dal perito industriale Pietro Lezza che non avrebbe né il requisito della laurea, né quello dell'abilitazione;

se sia a conoscenza che nello stesso istituto « G. Cappellini » sarebbe stato nominato commissario aggregato a pieno titolo il perito industriale Edoardo Fruttauro, privo dei requisiti di legge come laurea in ingegneria ed abilitazione con un anno di insegnamento, oltre che essere addetto all'ufficio tecnico dello stesso istituto sede di esami, e che in tale veste avrebbe partecipato a tutte le operazioni anche non pubbliche della commissione, esaminatrice sia dei candidati metalmeccanici sia navalmeccanici;

se, accertato quanto sopra esposto, non appaia irrituale l'operato di tutta la commissione esaminatrice con conseguente nullità o annullamento degli atti compiuti.

(4-15328)

D'ANGELO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato circa i provvedimenti che intende adottare per eliminare le gravi disfunzioni, e i rilevanti ritardi che determinano, che si verificano di frequente nell'espletamento delle procedure relative a pensioni afferenti l'amministrazione dello Stato che, pur considerando la inadeguatezza delle strutture di questa, superano di gran lunga ogni ragionevole limite.

A tale riguardo si indica l'esempio della pensione di guerra concessa con decreto ministeriale n. 491438, per la quale:

solo l'11 gennaio 1971 fu emanato il suddetto decreto concessivo a favore di Amatucci Mario, nato a Napoli il 14 marzo 1906, quale padre di Giovanni deceduto per causa di guerra il 18 settembre 1944, con la determinazione della corresponsione degli arretrati dal 1° gennaio 1963 e con la riserva della retrodatazione degli stessi arretrati dopo la ultimazione degli accertamenti;

il pagamento di tale pensione e degli arretrati deliberati, da effettuarsi a Napoli, non è ancora avvenuto a distanza di quasi

cinque anni dall'emanazione del già ripetuto decreto;

le reiterate sollecitazioni fatte dall'interessato alla Direzione provinciale del tesoro di Napoli, non hanno prodotto effetto alcuno, se non quello dell'invito di « attendere il proprio turno ».

L'interrogante chiede di conoscere inoltre la situazione esistente alla Direzione provinciale del tesoro di Napoli in ordine: agli espletamenti di competenza per le pensioni da liquidare, secondo i vari rami dell'amministrazione e gli anni di decorrenza; alla consistenza e alla utilizzazione del personale dipendente, nonché alle misure necessarie per esitare il lavoro accumulatosi e per abbreviare i tempi del pagamento di quanto dovuto a migliaia di cittadini.

(4-15329)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

a) se sia noto al Ministro che un *computer* IBM 370 è stato di recente collocato nel nuovo Ministero delle poste all'EUR, con un costo per il fitto di 2 miliardi l'anno e col compito di memorizzare tutte le operazioni che passano attraverso gli sportelli postali;

b) che le operazioni in questione da affidare alla memoria del *computer* sono quelle compiute dai 600 mila e oltre titolari di conti correnti, oltreché dai 10 milioni di risparmiatori postali che raccolgono non meno del 40 per cento di tutto il risparmio nazionale;

c) che di conseguenza sarebbe ed è facile concludere che la elaborazione di un così delicato lavoro dovrebbe essere riservata a tecnici di assoluta fiducia delle poste e non già, come avviene, a 25 analisti e programmatori dipendenti dalla IBM;

d) per sapere se il Ministro non creda che così operando ci si prepara a mettere nelle mani di una grossa multinazionale, col *computer* in argomento, tutta una serie di importanti e delicate notizie che investono il complesso delle operazioni compiute attraverso gli abbonamenti in conto corrente che vanno dalla riscossione delle bollette della SIP a quelle dell'ENEL, degli acquedotti, delle municipalizzate del gas, che non sfuggirebbero alla stessa sorte le vendite fatte senza cambiali e dunque con modulo di conto corrente, le esazioni della tassa di circolazione dell'ACI, le vendite delle società editoriali e così via;

e) che il consegnare nelle mani di una potente multinazionale straniera questi dati, significa informarla dello stato di una grossa fetta dell'economia italiana e dunque metterla in condizione di poter intervenire con il massimo delle conoscenze in ogni settore e quasi certamente nelle scelte economiche italiane;

f) che tutto ciò viene rafforzato e convalidato da similari episodi registratisi nel passato in altre parti del mondo, e tramutati in gravi danni per i paesi interessati;

g) per sapere, infine, se non creda il Ministro che all'uso di questo e di altri eventuali *computer* non debba essere addestrato e impiegato personale italiano, e più precisamente i tecnici delle poste, affidando alla IBM il lavoro di consulenza. (4-15330)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali motivi hanno finora impedito la concessione dell'assegno di benemerita all'ex militare combattente della guerra 1915-1918 Guidotti Natale nato a San Piero a Sieve (Firenze) il 22 dicembre 1898 e residente a Borgo San Lorenzo (Firenze) in via del Canto, 12.

Il Guidotti in data 10 febbraio 1974 ha fornito ulteriori informazioni all'Ordine di Vittorio Veneto relative alla sua permanenza al fronte. La pratica del Guidotti è distinta dal n. 07422423 di posizione.

(4-15331)

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che numerose segreterie delle commissioni tributarie non sono in grado di garantire il normale svolgimento del contenzioso tributario a causa della scarsità dei fondi ad esse assegnati, necessari a sopperire alle inderogabili spese d'ufficio tra cui quelle occorrenti per l'invio ai ricorrenti degli avvisi raccomandati di fissazione d'udienza.

Per conoscere, inoltre, se ritenga urgente e indispensabile provvedere a rendere più equo e dignitoso, anche per il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia tributaria, il compenso previsto all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ai componenti di dette commissioni, i quali spesso si sottopongono, per dovere del loro ufficio, ad un lungo e logorante lavoro, per il quale non è previsto alcun compenso, in relazione all'esame e alla di-

scussione in udienza o in camera di consiglio di non poche vertenze per le quali si rende necessario emettere ordinanze istruttorie o di rinvio e la cui decisione, pertanto, può essere emessa solo in tempi successivi. (4-15332)

GUARRA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga opportuno e indispensabile provvedere alla custodia del passaggio a livello sito sulla linea Foggia-Caserta al chilometro 146+398 nel territorio del comune di Sant'Agata dei Goti, su di una strada molto trafficata che congiunge la contrada Presta di quel comune alla statale Sannitica.

Fino ad oggi la chiusura di detto passaggio a livello viene azionata dal cantoniere che presta servizio al casello sito al chilometro 147+437 e per la maggior parte, data la eccessiva distanza di manovra, rimane chiuso con grave disagio della popolazione. (4-15333)

GIOMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi delle serrate effettuate dall'Alitalia durante lo sciopero del personale aderente alle Federazioni CGIL, CISL e UIL che ha preventivamente annullato tutti i suoi voli nonostante le proteste dell'ANPAC.

Se non crede il Ministro che tale atteggiamento parziale della compagnia di bandiera non aggravi la situazione in atto.

Infatti la gravità del comportamento dell'Alitalia emerge dai dati sulla dissociazione dello sciopero che è stato del 100 per cento negli aeroporti di Alghero, Reggio Calabria, Bari, Brindisi, Lampedusa, Pantelleria e Trieste; del 90 per cento a Cagliari, Catania e Palermo; del 60 per cento a Bologna e Napoli.

Inoltre a Genova, Rimini e Venezia, dove il personale dipende da Consorzi portuali, nessun lavoratore era interessato allo sciopero. (4-15334)

GIOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali a Milano si è permesso ancora una volta che una manifestazione di protesta per la morte di un giovane turbasse la città con atti di teppismo e di aggressione che hanno portato all'assalto e al saccheggio di 2 negozi in Via Manzoni e al principio di incendio del Centro orientamento immigrati.

L'interrogante inoltre chiede per quali motivi la polizia, particolarmente in zone nevralgiche della città come piazza Cavour dove si apre l'accesso ai palazzi di giornali, non era presente garantendo la sicurezza e l'ordine e lasciando ai manifestanti la possibilità di attuare atti di violenza contro cittadini inermi. (4-15335)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono a conoscenza del vivo disappunto determinatosi nei dipendenti del pastificio Lo Presti di Milazzo a seguito delle attribuzioni di grano AIMA decise recentemente.

« In particolare l'interrogante desidera conoscere quali criteri sono stati adottati per quantificare e proporzionare tra i due molini della provincia l'assegnazione di grano tenero AIMA attribuita a Messina, considerato che i dipendenti del molino Lo Presti hanno denunciato una evidente sproporzione che non ha tenuto conto dei livelli occupazionali da difendere.

« In definitiva, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri intendano adottare per garantire la continuità del lavoro ai dipendenti del molino Lo Presti e se ritengano di intervenire opportunamente verso gli eventuali responsabili di una suddivisione considerata assolutamente sperequativa.

(3-04050)

« CALDORO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se per l'esercizio in corso sarà possibile evitare le sfasature temporali, più volte rilevate in sede politica e tecnica, nell'ammortamento dei mutui contratti con il consorzio di credito delle opere pubbliche, sfasature temporali in concreto verificatesi a detrimento dell'erario, fra versamenti del tesoro al consorzio in relazione all'imposta sulle obbligazioni da questo emesse in contropartita dei mutui, pagamento dell'imposta da parte del consorzio, e rimborso al tesoro da parte del medesimo delle somme eccedenti l'imposta effettivamente dovuta.

(3-04051)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere quando verrà istituita la linea telefonica che allacci oltre cinque contrade con più di mille famiglie comprese tra Lauro e San Castrese di Sessa Aurunca in provincia di Caserta.

« Sin da due anni il progetto era in fase di attuazione e da parte della SIP di Caserta si diede assicurazione che in breve lasso di tempo, cioè appena sarebbe terminata la centrale Lauro, l'allacciamento con la zona anzidetta sarebbe avvenuto.

« La centrale è in funzione da più di un anno e la necessità di un collegamento telefonico delle mille famiglie che vivono sparse tra la campagna è sempre avvertita con maggiore interesse.

(3-04052)

« COTECCHIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se sia ancora allo studio il progetto del traforo del Monte Settetorri per abbreviare in tal modo il tratto ferroviario Campobasso-Isernia-Roma.

« La realizzazione dell'opera, della quale si parla da oltre 20 anni con tracciati già stabiliti ed approvati verrebbe ad eliminare un percorso di circa 50 chilometri e precisamente tra Venafro-Caianello-Rocca d'Evandro-San Vittore, snellendo così notevolmente il nodo ferroviario e consentendo alle numerose popolazioni di tutto il Molise, l'Abruzzo ed il Frusinate di allacciarsi con la capitale con un'ora di viaggio in meno, favorendo notevolmente lo sviluppo del commercio e andando incontro alle necessità quotidiane degli operai e degli studenti.

(3-04053)

« COTECCHIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che a Venafro, tranquillo comune del Molise, sono in atto agitazioni, cui partecipano tutte le categorie cittadine per l'istituzione di un distretto scolastico.

« Sta di fatto che Venafro, distante da Isernia, capoluogo di provincia, circa 21 chilometri, sente il bisogno di organizzare la numerosa popolazione scolastica che frequenta elementari, medie, liceo classico, istituto per geometri, scuola operaia.

« La necessità di tale istituzione è dettata anche dal fatto che su Venafro gravitano altri comuni con un discreto numero di studenti che portano la cittadina molisana ad essere un centro di studio.

(3-04054)

« COTECCHIA ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere i fatti che hanno portato alla tragica conclusione della manifestazione svoltasi nei pressi dell'ambasciata dello Zaire, in Roma, nel corso della quale è stato ucciso il giovane Pietro Bruno;

per conoscere come sia stato possibile, di fronte ad una manifestazione ed a disordini facilmente prevedibili e contenibili, che si sia fatto ricorso all'uso delle armi;

e se e da chi sia stato impartito l'ordine di sparare.

(3-04055) « CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, FIORIELLO, POCETTI, GIANNANTONI, TROMBADORI, VETERE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere come si siano svolti i tragici eventi che hanno provocato il 22 novembre 1975 la dolorosa perdita di una giovane vita in via Mecenate, a Roma, di fronte all'ambasciata dello Zaire.

(3-04056) « MAMMÌ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per avere elementi e notizie in merito a fenomeni di " taglieggiamento ", denunciati dall'Unione commercianti di Roma e per conoscere quali misure siano state prese al fine di stroncare una manifestazione di criminalità capace di turbare profondamente la vita cittadina.

(3-04057) « MAMMÌ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno perché riferisca sui luttuosi fatti accaduti dinanzi all'ambasciata dello Zaire sabato 22 novembre 1975 in cui ha trovato la morte - a seguito delle ferite riportate - il giovane Pietro Bruno.

(3-04058) « BERNARDI, ZOLLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere, per quanto di sua competenza, se rispondono a verità le notizie relative all'inerzia della Procura della Repubblica di Roma in ordine alle circostanziate denunce presen-

tate da tempo su una supposta e gravissima frode fiscale che sarebbe stata consumata dagli eredi Aldobrandini in occasione della morte del loro dante causa Ferdinando Aldobrandini ed in particolare del mancato impulso relativo all'adozione di misure cautelari indispensabili per l'accertamento della verità.

(3-04059) « COCCIA, VESPIGNANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere - premesso che nello scorso anno scolastico da parte di alcuni presidi di scuole secondarie le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1974, specie per quanto concerne la applicazione delle norme di cui ai commi 3, 7 ed 8 dell'articolo 22, sono state variamente e difformemente applicate, o non è stata data rilevanza alla scadenza di termini specificatamente previsti ed opportunamente disposti - se si ritenga opportuno diramare delle istruzioni ben chiare e precise per confermare il principio che l'insegnante munito di titolo di studio iscritto in graduatoria ha diritto di subentrare in qualsiasi tempo a qualsiasi persona che, sfortunata di titolo, delenga la cattedra stessa in considerazione che il Consiglio di Stato (Sez. IV - 20 ottobre 1965, n. 675) ha deciso che la « supplenza temporanea affidata a un insegnante privo del prescritto titolo della laurea deve essere in ogni tempo revocata, ove sia possibile far luogo alla nomina di persona laureata, iscritta nella graduatoria provinciale »; e che conseguentemente avendo i capi di istituto la facoltà di conferire delle supplenze con carattere eccezionale e temporaneo anche a persona munita di titolo di studio inferiore a quello richiesto per la ammissione agli esami di abilitazione, tali supplenze vanno revocate in caso di disponibilità di aspiranti muniti dei titoli prescritti quando tali aspiranti attraverso la presentazione di una richiesta si rendano disponibili.

(3-04060) « DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere l'orientamento del Governo italiano sui recenti provvedimenti della Comunità europea sul sostegno dell'agricoltura. La CEE, infatti, ha deciso per l'annata

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

1975-76 l'adeguamento dei prezzi di penetrazione per gli agrumi sul mercato comunitario, in rapporto alla nuova situazione economica, estendendo il provvedimento ai limoni; mentre sono stati mantenuti, per le restituzioni all'esportazione agrumaria nei paesi terzi, gli stessi livelli degli anni precedenti e non sono state previste restituzioni per i limoni.

« L'interrogante fa rilevare l'assurdità di questo orientamento, che contraddice sia l'interesse della CEE e della sua bilancia commerciale, sia l'esigenza, che dovrebbe informare le decisioni di politica agricola nazionale, che subisce una limitazione, senza compenso, della protezione comunitaria (preferenza e tutela) in seguito alle intese con i paesi mediterranei.

« L'interrogante chiede di sapere se il Governo, in sede di discussione della politica agricola comune, non intenda sostenere decisamente l'estensione dell'adeguamento dei prezzi anche per le restituzioni alle esportazioni nei paesi terzi; e far valere il principio che la revisione della politica agricola comune debba riguardare tutti i settori agricoli, continentali e mediterranei, nel sud e nel nord Europa, e non svuotare per alcuni settori depressi la tutela e preferenza comunitarie, pienamente operanti per altri settori.

(3-04061)

« BANDIERA ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1) quale sia la situazione occupazionale di Napoli;

2) quali siano le linee del progetto di sviluppo della Campania;

3) quale sia la sorte dell'Ancus e della General Instrument, della Merrell e di altre industrie napoletane;

4) quando inizieranno i lavori per la costruzione dello stabilimento della SIR nel Nolano ed in Campania.

(2-00719)

« RICCIO STEFANO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere le decisioni che intende assumere in tema di politica dell'edilizia, nel quadro più ampio del rilancio dell'economia nazionale, e, in particolare, per sapere se nella progettata riforma della legislazione sull'edilizia abitativa pubblica e privata intende recepire per le aree espropriate ai privati il principio del trasferimento del "diritto di cubatura" attraverso il quale potrà essere consentito ai comuni di accedere gratuitamente a dette aree e di trarre da ulteriori premi di cubatura i mezzi per finanziare le urbanizzazioni dei comprensori, nel pieno rispetto del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, respingendo l'istituzione del "diritto di superficie", punitivo dell'iniziativa privata ed antieconomico in quanto porterebbe ad una generale svalutazione del suolo privato valutata, secondo autorevoli calcoli, nell'ordine di duecentomila miliardi di lire.

(2-00720) « COSTAMAGNA, DE MARIA, ZOLLA, DEL DUCA, INNOCENTI, ORSINI, BELLOTTI, CAROLI, TARABINI, MIROGLIO, MATTEINI, AIARDI, MASSI, ALIVERTI, PERDONÀ, ANDREONI, COCCO MARIA, ZOPPI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere -

allo scopo di stabilire una volta per sempre la verità e di chiarire all'opinione pubblica italiana ed internazionale, i termini dell'angoscioso problema dei dispersi italiani nel territorio dell'Unione Sovietica detenuti prigionieri dopo la fine della guerra;

considerato che a seguito della domanda rivolta durante il recente viaggio del Capo dello Stato italiano a Mosca, dalla signora Vittoria Leone, nella sua qualità di presidente della Croce rossa italiana al presidente della Croce rossa sovietica, Fiodor Zacharov, circa la esistenza di nostri connazionali in Russia, dopo 30 anni, quest'ultimo ha dato risposta, come al solito, elusiva di ogni ricerca e negativa;

ritenuto che, interrogativi, temibili dubbi e speranze permangono dopo tanto tempo trascorso, sia per l'ampia documentazione fornita dalla Unione nazionale dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1975

congiunti dei dispersi in guerra, con la edizione del *Libro Bianco* sui dispersi del 1972, sia per le occasionali notizie posteriori, tra le quali vi è quella confermata durante i lavori del "Tribunale Sakharov" e riportata sul *Secolo d'Italia* del 23 ottobre 1975 (con relativa fotografia) in resoconto giornalistico di Franz Maria D'Asaro, che ha documentato l'esistenza in un campo di lavoro forzato nell'Unione Sovietica di Armando Zavatta, prigioniero n. 219; così come è di questi giorni l'informazione, proveniente da Radio Mosca, che il prigioniero Comandè Filippo di Palermo, era sulla via del ritorno (vedi *Corriere d'Informazione* del 20 novembre 1975);

rilevato che più volte il governo dell'Unione Sovietica ha dichiarato di non detenere più alcun prigioniero italiano, come avvenne nel 1954, ma che dopo anche quella data singoli prigionieri di guerra sono rimpatriati; che l'Ufficio del delegato italiano della Commissione speciale dell'ONU per i prigionieri di guerra, non ha raggiunto i risultati sperati per il costante ostruzionismo del governo sovietico; che si ha motivo di credere soprattutto per le indicazioni e documentazioni offerte dalla Unione nazionale dei congiunti dei dispersi in URSS, che migliaia di italiani, siano ancora rimasti nei *Lager* e nel territorio dell'Unione Sovietica -

quali passi il Governo italiano voglia intraprendere dopo l'intervento a Mosca della signora Leone, presidente della CRI, per riproporre in termini definitivi il problema, formulando, anche nello spirito e nel rispetto del trattato di Helsinki, e dei diritti dell'uomo precise richieste, tra le quali quella specifica di autorizzare l'invio in Russia di una Commissione italiana, organizzata dalla CRI, e sotto la protezione dell'ONU, con piena libertà di informazione e circolazione, per svolgere le ricerche necessarie allo scopo di stabilire finalmente la sorte degli italiani internati in Russia, per soddisfare così con tale iniziativa un atto di civiltà e di umanità e di rispetto verso l'insanabile dolore dei congiunti dei prigionieri non più ritornati, per porre fine alla drammatica situazione di tante famiglie colpite nei sentimenti più cari e più intimi dall'atteggiamento sovietico che può, senza alcun dubbio, essere definito, sino ad oggi, di autentica barbarie.

(2-00721)

« TREMAGLIA ».

MOZIONE

« La Camera,

rilevato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha elaborato una proposta di programma energetico nazionale che dovrebbe essere discusso ed approvato dal CIPE senza che l'argomento venga preventivamente sottoposto a dibattito parlamentare che potrebbe permettere non solo di esaminare le scelte, i contenuti, gli obiettivi, i tempi di attuazione e le procedure ma anche di mettere allo scoperto le motivazioni e le responsabilità politiche che hanno portato alla grave e complessa crisi che colpisce l'intero settore energetico del nostro paese;

rilevato altresì che è preminente l'esigenza di fornire al paese l'energia necessaria al suo sviluppo e, quindi, il varo immediato di un programma di costruzione delle quattro centrali nucleari di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 393, e delle centrali convenzionali (idroelettriche e termoelettriche) di cui sono già pronti i programmi operativi;

tenuto conto che una seria politica di programmazione del settore energetico dovrà partire:

a) da un'attenta analisi delle esigenze energetiche finalizzate al raggiungimento di uno sviluppo equilibrato del paese ed alla promozione dei consumi sociali (casa, trasporti, agricoltura, Mezzogiorno, servizi sociali);

b) da uno sforzo per raggiungere il massimo di diversificazione di fonti di energia e dei paesi fornitori;

c) da precisi progetti che siano tesi a sviluppare al massimo, in condizioni di competitività, l'autonomia nazionale nel campo della ricerca e dell'industria e, contemporaneamente, a permettere al nostro paese di partecipare, alla pari, a consorzi ed iniziative internazionali in modo da poter assicurare la più ampia occupazione e lo sviluppo tecnologicamente più avanzato;

d) da impegni ed iniziative che permettano di risolvere i gravi problemi collegati con la difesa della salute e la salvaguardia dell'ambiente;

e) da una visione politica generale e da proposte concrete tendenti a coordinare l'azione dei vari enti pubblici che operano nel campo energetico (ENEL, CNEN, IRI, EMI, CNR) in modo da poter giungere ad una designazione di ruoli per impedire dispersioni ed accavallamenti

ed in modo anche da assicurare una direzione politica unitaria del settore in sede governativa e parlamentare;

f) da una decisa affermazione dei ruoli che le regioni, gli enti locali e le municipalizzate sono chiamati (in base ai propri compiti istituzionali) a svolgere in vari campi che interessano il settore energetico;

g) da una previsione esatta di tempi e di flussi finanziari in modo da assicurare ai vari progetti del programma credibilità e operatività;

constatato che la proposta di programma energetico nazionale, pur costituendo una base concreta di confronto, finisce tuttavia per rappresentare quasi esclusivamente un primo progetto relativo al solo settore nucleare; mette in ombra o affronta in modo evasivo settori essenziali come il petrolio, il carbone, le fonti di energia convenzionali; è caratterizzato da vuoti per quanto riguarda l'industria, la difesa dell'ambiente e della salute, i compiti degli enti locali; i collegamenti internazionali e soprattutto CEE; è profondamente carente per tutte quelle parti che riguardano la programmazione e finalizzazione dei consumi, l'attenta motivazione delle scelte effettuate nel settore delle filiere nucleari, la soluzione dei problemi del ciclo del combustibile, la scelta delle forme di committenza che (così come sono prefigurate) tendono a creare un colossale oligopolio del settore;

constatato, infine, che il programma contiene indicazioni non accettabili per quanto riguarda la direzione nazionale del settore e per quanto riguarda i tempi di attuazione dei vari progetti ed il flusso dei finanziamenti,

impegna il Governo

a riesaminare urgentemente la proposta di programma energetico nazionale prima della approvazione del CIPE, considerandola come uno dei punti fondamentali del programma a medio termine.

In particolare impegna il Governo:

1) a sottoporre l'intera questione al Parlamento fornendo, altresì, a questo e al paese, attraverso la pubblicazione di un "libro bianco", la documentazione di tutte le motivazioni che sono alla base delle scelte e della fissazione degli obiettivi per quanto riguarda i singoli aspetti del programma (previsione dei consumi, utilizzazione delle fonti, ritmi di sviluppo, scelte delle filiere, scelta dei siti, ecc.), in modo che ogni organismo

sia messo in condizione di esprimere un parere argomentato sulle varie scelte operate;

2) a dare al programma il carattere di strumento concreto ed operativo attraverso la indicazione di tempi e di progetti credibili ed attraverso la previsione di finanziamenti che non si basino (come previsto attualmente) su pesanti ed inaccettabili inasprimenti tariffari;

3) a fare in modo che il programma permetta al nostro paese di poter raggiungere la più ampia diversificazione nel campo delle fonti di energia e dei paesi fornitori. In questo contesto dovranno trovare chiara indicazione gli strumenti per poter affrontare, in modo nuovo, non solo la scelta nucleare, ma anche quella della ricerca e del rifornimento delle fonti tradizionali dell'energia (idroelettrica, petrolio, carbone) e di quelle alternative (geotermica e solare). Per ognuno di questi settori dovranno essere previsti programmi operativi, ruoli di enti e finanziamenti, mentre dovrà essere con ogni impegno rilanciata la ricerca delle fonti energetiche (uranio, petrolio, geotermia, uso delle acque) sul territorio nazionale sfruttando a fondo le nuove tecnologie. Si dovranno precisare linee di azione politica sistematica capaci di creare rapporti nuovi del nostro Governo con i governi dei paesi produttori di materie prime e con i paesi CEE in modo da poter assicurare il flusso più ampio e conveniente dei prodotti, lo scambio di informazioni ed il lancio di iniziative comuni;

4) ad assicurare, attraverso la scelta e l'esecuzione dei vari progetti, soprattutto nel settore nucleare, il raggiungimento del massimo di autonomia possibile sia nel settore della ricerca sia in quello della produzione industriale non solo per quanto riguarda le parti convenzionali ma anche per quanto riguarda l'isola nucleare liberando il nostro paese dal condizionamento pesante dei brevetti delle multinazionali straniere. In questo contesto il Governo dovrà affrontare il problema della ristrutturazione e del coordinamento degli enti preposti al settore, dovrà riorganizzare l'attività della ricerca e dell'industria elettromeccanica e nucleare, dovrà individuare "forme di committenza" che (superando il sistema delle "chiavi in mano" o delle "isole") assicuri la più ampia partecipazione di tutta l'industria nazionale (soprattutto piccola e media) alla realizzazione del programma energetico;

5) a dedicare la massima attenzione ai problemi della salvaguardia della salute e del-

l'ambiente approntando una serie di strumenti che (partendo dalle scelte dei siti) permettano alle popolazioni ed agli enti locali il massimo di sicurezza e di partecipazione; in questo quadro va affrontata la definizione di *standards* di sicurezza e di vincoli per la costruzione di centrali (torri di raffreddamento, ecc.); la compilazione della "carta dei siti" come frutto di una collaborazione sistematica tra ENEL, CNEN, Istituto superiore di sanità, CNR, regioni e comuni, così come in questo quadro vanno precisati le forme e gli strumenti di controllo che dovranno permettere agli enti locali di partecipare alla gestione degli impianti (soprattutto termoelettrici convenzionali e nucleari) per la parte che riguarda la difesa dagli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente;

6) a rivedere tutta la parte che il progetto di programma dedica ai ruoli degli enti,

alle società miste, alle competenze ed ai privilegi dell'alto commissario. Il programma dovrà contenere non solo indicazioni di competenza, ma soprattutto indirizzi e proposte precise di riforma degli enti e, in primo luogo, dell'ENEL in modo da farne degli strumenti efficaci per un profondo rinnovamento della politica del settore energetico; così come la questione del momento di direzione unitaria del settore da parte del Governo (alto commissario o Ministero) va riconsiderata superando tutte le proposte che tendono a prefigurare forme di direzione autoritaria ed incontrollata.

(1-00088) « MASCHIELLA, D'ALEMA, BARCA,
DI GIULIO, PEGGIO, MILANI,
CARUSO, D'ANGELO, ALLERA,
ASSANTE ».